

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifiche ed integrazioni  
al decreto del Presidente della Repubblica  
5 gennaio 1967, n. 18).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni.

2. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Funzioni dell'amministrazione degli affari esteri).* — 1. L'amministrazione degli affari esteri attende ai rapporti dell'Italia con gli altri Stati e con gli enti e le organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo della cooperazione internazionale, inclusi gli aspetti economici, culturali, scientifici, tecnologici, sociali e della cooperazione allo sviluppo, allo sviluppo delle attività nazionali all'estero.

2. In relazione a tali fini, l'amministrazione degli affari esteri, avuto riguardo alle esigenze della politica internazionale, provvede altresì, ferme le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del commercio con l'estero e delle altre amministrazioni, al coordinamento di attività delle altre amministrazioni statali e degli enti pubblici, suscettibili di avere riflessi internazionali, incluso quello all'estero delle iniziative promozionali di vario tipo, nonché alla vigilanza sull'attività degli enti nazionali, anche privati, a carattere internazionalistico, di cui all'articolo 29-ter ».

3. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Composizione dell'amministrazione degli affari esteri*). — 1. L'amministrazione degli affari esteri è costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dall'istituto diplomatico, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari. Da essa dipendono gli istituti italiani di cultura, la cui attività è programmata e diretta dall'amministrazione stessa, nonché gli istituti scolastici ed educativi all'estero ».

4. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Organizzazione centrale*). — 1. Il Ministero degli affari esteri è così ripartito:

a) gabinetto e segreteria particolare del Ministro;

b) segreterie dei Sottosegretari di Stato;

c) segreteria generale;

d) cerimoniale;

e) direzioni generali: del personale e dell'amministrazione; degli affari politici; degli affari economici; degli italiani all'estero e degli affari sociali e consolari; delle relazioni culturali; della cooperazione allo sviluppo;

f) ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

g) servizi: stampa ed informazione; del contenzioso diplomatico e dei trattati; degli affari legislativi; storico e documentazione.

2. Al coordinamento programmatico per aree geografiche e per specifiche materie si provvede attraverso l'unità di coordinamento geografico e programmazione nel cui ambito operano i direttori di coordinamento programmatico ai sensi degli articoli 5 e 20 ».

5. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Segretario generale*). — 1. Il segretario generale coadiuva direttamente il Ministro nella trattazione degli affari e nell'attività volta ad assicurare la programmazione, il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'amministrazione.

2. Il segretario generale è assistito da due vice segretari generali, di cui uno con funzioni vicarie, preposti rispettivamente all'ufficio del segretario generale e all'unità di coordinamento geografico e programmazione di cui all'articolo 20. Nell'ambito di detta unità operano i direttori di coordinamento programmatico che, di concerto con le direzioni generali ed i servizi competenti, svolgono compiti di coordinamento programmatico per aree geografiche o per materie. Possono altresì essere istituiti servizi particolari incaricati di attività specifiche.

3. La composizione delle strutture di cui al comma 2 è fissata con il decreto di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità sono stabiliti i compiti dei direttori di coordinamento programmatico e dei servizi particolari ».

6. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Direzione generale del personale e dell'amministrazione*). — 1. La direzione generale del personale e dell'amministrazione attende allo studio ed alla trattazione delle questioni relative:

a) alla organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;

b) al reclutamento, all'amministrazione e all'impiego del personale; alle provvidenze a favore del personale; al contenzioso relativo al personale stesso;

c) al funzionamento dell'istituto diplomatico e ai corsi di formazione, di qualificazione, di perfezionamento e di aggiornamento del personale;

d) ai mezzi di funzionamento e alle attrezzature degli uffici centrali nonché all'acquisto, costruzione, locazione, manutenzione degli immobili all'estero, comunque destinati ad attività di interesse dell'amministrazione degli affari esteri, all'arredamento e alle attrezzature relative;

e) al bilancio e all'amministrazione dei relativi capitoli, fermo restando il disposto dell'articolo 60;

f) ai servizi generali ed ai servizi tecnici ed amministrativi che dipendono dalla direzione generale, nonché ai servizi sociali a favore del personale.

2. Ferma la competenza interna dell'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero secondo il disposto dell'articolo 12, la direzione generale promuove gli accertamenti interni in materia amministrativa, contabile e disciplinare e gli eventuali conseguenti procedimenti ».

7. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Direzione generale degli affari politici*). — 1. La direzione generale degli affari politici attende:

a) allo studio, sotto l'aspetto politico, dei problemi e delle situazioni internazionali, ivi compresi gli sviluppi della situazione interna degli Stati esteri;

b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai rapporti politici con gli Stati e con gli enti e le organizzazioni internazionali, ivi comprese le questioni relative alla sicurezza, nonché, sotto gli aspetti politici, quelle nucleari, spaziali e del mare;

c) ai negoziati ed all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi di prevalente interesse politico;

d) ad ogni altra attività concernente le questioni politiche internazionali ».

8. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Direzione generale degli affari economici*). — 1. La direzione generale degli affari economici attende:

a) allo studio degli aspetti economici della politica internazionale, inclusi quelli commerciali, finanziari e della cooperazione tecnologica;

b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai rapporti nelle materie anzidette con gli Stati e con gli enti e le organizzazioni internazionali;

c) ai negoziati ed all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi nelle suddette materie;

d) ad ogni altra attività concernente le questioni di cui ai paragrafi precedenti che abbiano attinenza con la politica estera ».

9. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Direzione generale degli italiani all'estero e degli affari sociali e consolari*). — 1. La direzione generale degli italiani all'estero e degli affari sociali e consolari attende:

a) allo studio delle questioni concernenti la politica sociale in campo internazionale, le comunità italiane all'estero, l'emigrazione, l'attività consolare;

b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai rapporti sociali e di emigrazione con gli Stati, con gli enti e le organizzazioni internazionali;

c) alla tutela ed alla promozione sociale della comunità italiane all'estero, incluse le attività in campo scolastico, culturale e ricreativo, nonché all'assistenza dei connazionali;

d) alla trattazione, anche in coordinamento con le amministrazioni interes-

sate, di questioni concernenti gli stranieri in Italia;

e) agli affari consolari, anche per quanto attiene al coordinamento in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, salvo le competenze specifiche delle altre direzioni generali;

f) ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi nelle predette materie;

g) ad ogni altra attività concernente le comunità italiane all'estero, inclusi i rapporti con i comitati e le associazioni, e le questioni sociali nel campo internazionale, nonché quelle consolari;

h) al coordinamento di iniziative volte a favorire il reinserimento nell'assetto sociale ed economico italiano dei connazionali emigrati che rimpatriano definitivamente ».

10. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Direzione generale delle relazioni culturali*). — 1. Fermo restando quanto disposto dal seguente articolo 11-bis, la direzione generale delle relazioni culturali attende:

a) allo studio delle questioni concernenti la politica culturale e la cooperazione scientifica in campo internazionale;

b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai rapporti culturali e scientifici con gli Stati e con gli enti e le organizzazioni internazionali;

c) alla promozione culturale, artistica e scientifica nel quadro della cooperazione internazionale, incluso il coordinamento di iniziative volte alla diffusione della lingua italiana all'estero;

d) alla direzione e all'amministrazione degli istituti italiani di cultura, nonché alla programmazione della loro attività ed ai rapporti con le istituzioni culturali straniere;

e) alla direzione e all'amministrazione degli istituti scolastici statali italiani all'estero ed alla vigilanza sugli istituti scolastici non statali italiani all'estero, nonché ai rapporti con le istituzioni scolastiche straniere;

f) all'amministrazione del personale addetto agli istituti italiani di cultura, che non sia inquadrato nei ruoli del Ministero, e del personale addetto alle istituzioni scolastiche all'estero;

g) ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi nelle predette materie;

h) ad ogni altra attività concernente le relazioni culturali e la cooperazione scientifica che abbia attinenza con le relazioni internazionali ».

11. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo 11-bis:

« ART. 11-bis. — (*Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo*). — 1. Fermo restando quanto disposto nella disciplina speciale, la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende:

a) allo studio delle questioni relative alla politica di cooperazione allo sviluppo;

b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale attinenti ai rapporti di cooperazione allo sviluppo con Stati, enti e organizzazioni internazionali;

c) ai negoziati ed all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in materia di cooperazione allo sviluppo;

d) alla programmazione e all'adozione di specifiche iniziative di cooperazione;

e) alle funzioni ministeriali di vigilanza sugli enti, istituti ed organismi italiani operanti prevalentemente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

f) ad ogni altra attività concernente la cooperazione, sul piano internazionale, con i paesi in via di sviluppo ».

12. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (*Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero*). — 1. L'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie, alle dirette dipendenze del Ministro, funzioni di vigilanza, anche sotto il profilo della sicurezza, sul regolare andamento degli uffici nonché delle rappresentanze e degli istituti all'estero.

2. Il Ministro può conferire specifici incarichi ispettivi ad altri funzionari ».

13. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (*Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati*). — 1. Il servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati attende in particolare:

a) all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali;

b) alla consulenza sulle questioni giuridiche di cui al paragrafo precedente che ad esso vengano sottoposte dagli uffici dell'amministrazione e all'istruzione delle questioni giuridiche, sempre attinenti ai rapporti internazionali, da sottoporre al consiglio del contenzioso diplomatico;

c) allo studio ed alla trattazione degli affari contenziosi sul piano internazionale ed interno;

d) all'assistenza giuridica per la negoziazione, l'approvazione e la ratifica di accordi e di altri atti di rilievo giuridico internazionale, nonché agli adempimenti di carattere internazionale necessari per la stipulazione e l'entrata in vigore degli atti stessi;



e) alla raccolta di sentenze, decisioni, pareri e massime in materia di controversie internazionali e in materie in cui sia questione di diritto internazionale, pubblico e privato, alla raccolta e pubblicazione annuale degli accordi conclusi dall'Italia nonché alla pubblicazione e aggiornamento sistematico di prontuari, per paesi e per materie, degli accordi predetti ».

14. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente articolo:

« ART. 14-bis. — (*Servizio degli affari legislativi*). — 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, ed in coordinamento con il gabinetto del Ministro per quanto attiene ai rapporti con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali, il servizio degli affari legislativi attende in particolare:

a) all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni legislative;

b) alla consulenza sulle questioni di carattere giuridico-legislativo che ad esso vengano sottoposte dagli uffici dell'amministrazione e all'istruzione delle questioni aventi detto carattere da sottoporre al consiglio del contenzioso diplomatico;

c) sentiti le direzioni generali ed i servizi, alla predisposizione dei testi legislativi, regolamentari e, ove necessario, amministrativi interessanti l'amministrazione degli affari esteri, ad eccezione delle materie di competenza della direzione generale del personale e dell'amministrazione, nonché all'esame dei provvedimenti normativi predisposti dalle altre amministrazioni o d'iniziativa parlamentare ed alla predisposizione della relativa documentazione per il Consiglio dei Ministri ».

15. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo

l'articolo 15 è inserito il seguente articolo:

« ART. 15-bis. — (*Istituzioni di servizi speciali*). — 1. Allo scopo di fronteggiare situazioni d'emergenza o comunque a carattere straordinario nei settori della cooperazione allo sviluppo, della tutela delle comunità italiane all'estero, od in altri settori particolari, nonché al fine di acquisire apporti tecnici essenziali per l'esecuzione di specifici programmi, il Ministro può stabilire con suo decreto, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, l'istituzione, a carattere temporaneo, di servizi speciali. Il decreto ne disciplina altresì l'ordinamento amministrativo, la composizione e le modalità di gestione, ivi compresa la facoltà di stipulare apposite convenzioni ».

16. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — (*Organizzazione delle direzioni generali e dei servizi*). — 1. Gli uffici costituiscono le unità organiche basilari delle direzioni generali e dei servizi.

2. Per esigenze di coordinamento, le attività degli uffici di ciascuna direzione generale possono essere raggruppate in direzioni di settore, con le modalità di cui all'articolo 25, in base a criteri di uniformità nella trattazione degli affari, a seconda che questi si riferiscano ad aree geografiche, ad enti od organizzazioni internazionali, a particolari materie o a specifici settori di attività.

3. Gli uffici possono essere suddivisi in altre unità organiche con rilevanza esterna, denominate reparti, in unità organiche senza rilevanza esterna ed in unità operative ».

17. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (*Conferimento di funzioni*). — 1. La carica di segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Con le forme indicate nel comma 1 sono conferite la carica di capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica presso il Ministero degli affari esteri e le funzioni di direttore generale e di ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero a un ambasciatore o a un ministro plenipotenziario di I classe.

3. Con decreto del Ministro sono conferite a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe le funzioni di capo del servizio stampa e informazione, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del servizio degli affari legislativi e di capo del servizio storico e documentazione. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata; esperti estranei al Ministero degli affari esteri, dipendenti dello Stato, possono essere chiamati a reggere temporaneamente il servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, il servizio degli affari legislativi e il servizio storico e documentazione con l'osservanza delle vigenti norme.

4. Con le modalità di cui al comma 3 sono conferite le funzioni di:

a) vice segretario generale e vice capo del cerimoniale ad un ministro plenipotenziario;

b) vice direttore generale ad un solo ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale;

c) direttore di coordinamento programmatico e direttore di settore ad un ministro plenipotenziario o ad un consigliere di ambasciata, ovvero, di norma, ad un dirigente generale, qualora il direttore di coordinamento programmatico o il direttore di settore coordini l'attività di uffici cui siano attribuiti compiti di cui all'articolo 114;

d) vice capo di servizio ad un ministro plenipotenziario o ad un consigliere di ambasciata;

e) capo di ufficio ad un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, o, di norma, ad un dirigente superiore se si tratti di un ufficio che attenda ai compiti di cui all'articolo 114. La reggenza può essere affidata a consiglieri di legazione o, di norma, a primi dirigenti per uffici di cui all'articolo 114;

f) capo di reparto ad un funzionario della carriera diplomatica di grado non superiore a consigliere di legazione o, di norma, ad un primo dirigente, qualora si tratti di reparto cui siano attribuiti compiti di cui all'articolo 114. Possono anche essere preposti a reparti che attendano a compiti previsti dall'articolo 114 funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava dell'area amministrativo-contabile, sempre che la preposizione agli anzidetti reparti non comporti lo svolgimento di funzioni riservate alla carriera diplomatica o all'area dirigenziale ».

18. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — (*Organizzazione del servizio dell'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero*). — 1. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero è coadiuvato da ispettori di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, o di qualifica non inferiore a dirigente superiore, nominati con decreto del Ministro.

2. L'ispettore più elevato in grado ha titolo di vice ispettore generale e sostituisce l'ispettore generale nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento ».

19. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — (*Coordinamento*). — 1. Fermo restando quanto disposto in merito alla funzione di coordinamento dagli articoli 3, 5 e 20, possono essere costituiti gruppi di lavoro a carattere temporaneo, su iniziativa del segretario generale, se

siano ad essi affidati compiti di coordinamento interdirezionale, o del direttore generale o capo di servizio competenti, qualora essi operino nell'ambito di singole direzioni generali e servizi ».

20. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — (*Coordinamento geografico e programmazione*). — 1. Ferme restando le competenze delle direzioni generali e dei servizi, all'unità di coordinamento geografico e programmazione, di cui all'articolo 5, sono affidati:

a) il coordinamento programmatico delle attività per aree geografiche e per materie particolari che siano trattate da più direzioni generali e servizi: a tale scopo il vice segretario generale preposto all'unità si avvale di funzionari, ai quali sono conferite, con le modalità di cui all'articolo 17, le funzioni di direttore di coordinamento programmatico;

b) l'elaborazione di studi ed ipotesi di programmi, anche di medio e lungo periodo, su problemi attinenti alle relazioni internazionali, avvalendosi allo scopo anche degli apporti di enti specializzati e di esperti estranei all'amministrazione;

c) la realizzazione di ricerche, studi e valutazioni di carattere specifico su questioni che rientrino nella competenza e nella sfera di interesse di diverse direzioni generali e servizi;

d) l'elaborazione di progetti destinati ad attuare iniziative decise dall'amministrazione;

e) la valutazione dei risultati delle suddette iniziative;

f) l'esame di documenti, relazioni e studi e la redazione di sintesi in rapporto a riunioni internazionali, dibattiti e convegni di politica estera ».

21. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — (*Biblioteca*). — 1. La biblioteca del Ministero degli affari esteri raccoglie, oltre ad opere di consultazione generale, in prevalenza pubblicazioni che interessano i rapporti ed i problemi internazionali o che concernono paesi esteri sotto il profilo storico, politico, economico, culturale e sociale.

2. Il direttore della biblioteca attende, fra l'altro, ad acquistare, su richiesta della segreteria generale, delle direzioni generali e dei servizi, pubblicazioni e testi specifici ad essi necessari; ad indicare i criteri per l'organizzazione e la composizione delle biblioteche degli uffici all'estero; a rifornire gli uffici all'estero delle pubblicazioni che non siano da essi direttamente acquistate; a curare la pubblicazione di rassegne e bollettini bibliografici ».

22. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Finanziamento per studi e pubblicazioni*). — 1. Ai fini delle attività di ricerca, studio, programmazione ed analisi nonché della preparazione e pubblicazione di studi e documenti, l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare esperti e richiedere la collaborazione di università, enti ed istituti specializzati.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, il Ministro, oltre a conferire incarichi di studio ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, può disporre, previa intesa con il Ministero del tesoro, la stipulazione di convenzioni con enti o singoli esperti estranei all'amministrazione.

3. Le spese per l'attività di cui ai commi 1 e 2, quelle di cui alle lettere a) ed f) dell'articolo 14 e, in relazione a quanto precede, le spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di pubblicazioni, nonché quelle per gli acquisti di materiale e di pubblicazioni per l'archivio storico-diplomatico, per la biblioteca del Ministero e per le biblioteche degli uffici

all'estero gravano su apposito capitolo di bilancio, il cui stanziamento viene ripartito dal Ministro tra le predette attività ».

23. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente articolo:

« ART. 23-bis — (*Servizio tecnico per l'informatica*). — 1. Il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce con suo decreto, avvalendosi se necessario di alcune procedure previste dall'articolo 15-bis, inclusa la facoltà di stipulare apposite convenzioni, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento di un servizio tecnico per l'informatica che attende:

a) alla gestione di un centro elaborazione dati per le esigenze generali del Ministero;

b) alla realizzazione di banche di dati relative a specifici settori dell'amministrazione;

c) alla automazione delle procedure attinenti al funzionamento delle strutture dell'amministrazione centrale e degli uffici all'estero;

d) ai collegamenti con i sistemi informatici degli uffici all'estero.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il servizio tecnico per l'informatica opera nell'ambito delle direttive generali di programmazione e nel quadro delle attività di coordinamento di cui all'articolo 5 ».

24. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — (*Servizi tecnici del Ministero*). — 1. Il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce con suo decreto, avvalendosi se necessario di alcune procedure previste dall'articolo 15-bis, inclusa la facoltà di stipulare apposite convenzioni, le norme per l'organizzazione, il funzionamento e le preposi-

zioni, tenuto conto della possibilità di raggruppamenti in uno o più servizi centralizzati, dei servizi tecnici concernenti la cifra e telecomunicazioni, il corriere diplomatico ed i trasporti, le traduzioni e l'interpretariato, la tipografia riservata ed il centro fotorotolitografico, i centri di copia e riproduzione, gli apparati di microfilmaggio, i laboratori e le officine, nonché di ulteriori servizi tecnici che si rendessero necessari.

2. Il servizio di corriere diplomatico tra il Ministero e gli uffici all'estero è disimpegnato, di norma, secondo le modalità di cui all'articolo 85-*bis*, da apposito nucleo di personale qualificato operante nell'ambito del servizio tecnico dei corrieri e dei trasporti di cui al comma precedente.

3. Per esigenze particolari e temporanee l'amministrazione degli affari esteri può ricorrere all'opera di traduttori e interpreti a prestazione saltuaria. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati i criteri concernenti le condizioni delle prestazioni nonché, per ogni esercizio finanziario, i limiti di spesa. Si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520 ».

25. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente articolo:

« ART. 24-*bis* — (*Organizzazione e funzionamento dei servizi sociali*). — 1. Il Ministero degli affari esteri provvede, anche in propri locali e acquistando le necessarie attrezzature, ad organizzare per il proprio personale in servizio presso l'amministrazione centrale servizi di mensa e ristoro, servizi di asilo nido e didattico-assistenziali per l'infanzia. Le spese relative sono a carico del Ministero, che può affidare in appalto a ditte ed enti specializzati la gestione dei servizi stessi, di norma a mezzo di trattativa privata previa gara esplorativa.

2. Nell'intento di favorire la realizzazione di attività socio-ricreative, anche in



relazione ai propri compiti di rappresentanza, il Ministero mette a disposizione di associazioni costituite con tali finalità tra i propri dipendenti, mediante apposite convenzioni, aree demaniali, inclusi i beni immobili relativi, ad esso già assegnati o assegnabili a questo scopo, della cui manutenzione straordinaria lo stesso Ministero si fa carico. Alla determinazione ed alla liquidazione del contributo annuo previsto dalle suddette convenzioni provvede il direttore generale del personale e dell'amministrazione. Il Ministro degli affari esteri stabilisce con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, le modalità dell'uso delle aree e dei beni da parte delle associazioni beneficiarie.

3. Per agevolare lo svolgimento di attività previdenziali e mutualistiche a favore del personale dei ruoli dell'amministrazione, il Ministero dà in uso propri locali ad associazioni costituite a tali fini tra i dipendenti. Il Ministero favorisce altresì, anche attraverso l'opera di associazioni costituite all'uopo tra i familiari dei dipendenti, le iniziative volte ad assicurare assistenza ed informazione ai familiari medesimi e, a tal fine, può dare in uso alle stesse propri locali.

4. I canoni demaniali relativi ai locali ed alle aree di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti, tenuto conto delle specifiche finalità sociali dell'uso, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze.

5. Per facilitare il funzionamento dei servizi sociali di cui al presente articolo, il Ministro può destinare con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, un contingente di personale dei ruoli dell'amministrazione, non superiore a quindici unità, da adibire alle predette attività ».

26. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (*Decreto organizzativo del Ministero*). — 1. Il Ministro, avuto riguardo alle esigenze di servizio ed in par-

ticolare a quelle connesse con i rapporti internazionali, stabilisce con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione:

a) la composizione dell'ufficio del segretario generale e dell'unità di coordinamento geografico e programmazione, i compiti dei direttori di coordinamento programmatico nonché la composizione ed i compiti dei servizi particolari operanti nel quadro della segreteria generale, e degli appositi uffici del cerimoniale;

b) le competenze delle direzioni generali, dell'ispettorato generale e dei servizi in materie di interesse comune o in materie non specificamente indicate dal presente decreto ed in quelle inerenti a nuovi settori di attività;

c) il numero e le competenze specifiche delle direzioni di settore, degli uffici e dei reparti;

d) i contingenti minimi e massimi di personale da assegnare a ciascuna direzione generale, all'ispettorato generale, ai servizi ed ai servizi tecnici, nonché alle strutture di cui alla lettera a), anche in relazione alla necessità di mantenere una adeguata proporzione tra il personale in servizio al Ministero e quello all'estero;

e) il numero massimo e le attribuzioni dei funzionari diplomatici da destinare a compiti particolari;

f) ogni altra disposizione necessaria all'organizzazione del Ministero.

2. Il decreto di cui al comma 1 è valido per un periodo di tre anni. Con le stesse modalità indicate nel comma 1, il Ministro può modificarlo per esigenze di servizio prima della scadenza del triennio, anche istituendo altri direttori di coordinamento programmatico o direzioni di settore entro il limite complessivo di quattro e altri uffici entro il limite di quattro ».

27. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo

l'articolo 25 è inserito il seguente articolo:

« ART. 25-bis — (*Consiglio di politica estera*). — 1. Il consiglio di politica estera è presieduto dal Ministro degli affari esteri ed è composto da ventiquattro membri, di cui dodici scelti tra alti funzionari delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici, tra i quali almeno quattro ambasciatori a riposo, e dodici scelti tra personalità notoriamente esperte in questioni internazionali, sotto il profilo politico-diplomatico, economico, culturale, sociale e della cooperazione allo sviluppo. Fanno altresì parte del consiglio i Sottosegretari di Stato agli affari esteri, nonché il segretario generale e i direttori generali del Ministero degli affari esteri, e il capo di gabinetto del Ministro.

2. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica per un periodo di due anni rinnovabile.

3. Il consiglio viene convocato dal Ministro ogni qual volta ritenga opportuno consultarlo su problemi di politica estera e, comunque, almeno una volta all'anno.

4. Le funzioni di segretario del consiglio di politica estera sono esercitate da un vice segretario generale o da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe, in servizio presso la segreteria generale ».

28. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 25-bis è inserito il seguente articolo:

« ART. 25-ter — (*Comitato direzionale di coordinamento*). — 1. Il comitato direzionale di coordinamento è composto dal segretario generale, dal capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, dai direttori generali, dal capo di gabinetto e dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero.

2. Esso può essere integrato dai capi dei servizi elencati all'articolo 3, dal direttore dell'istituto diplomatico, nonché da direttori di coordinamento programmatico o da direttori di settore in rela-

zione alle materie sottoposte alla discussione.

3. Il comitato esercita funzioni di impulso e di coordinamento generale, geografico e per settori delle attività di politica estera, nel quadro delle direttive generali di programmazione. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno.

4. Il comitato è presieduto dal segretario generale, che lo convoca, o, in sua assenza, dal direttore generale più anziano.

5. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un vice segretario generale o da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la segreteria generale ».

29. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — (*Consiglio di amministrazione*). — 1. Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal Ministro;
- b) dal segretario generale;
- c) dal capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- d) dai direttori generali;
- e) dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- f) dal direttore dell'istituto diplomatico;

g) da quattro rappresentanti del personale eletti e nominati all'inizio di ogni biennio, in deroga alla durata prevista dal punto d) dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, ferme restando le altre modalità previste dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 e successive modificazioni.

2. I capi dei servizi elencati dall'articolo 3 ed il direttore di settore di cui

all'articolo 61 possono essere invitati dal presidente del consiglio di amministrazione a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute, in relazione agli argomenti trattati.

3. Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) designa i membri della commissione di avanzamento per la carriera diplomatica;

b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, sicurezza ed economicità dei servizi;

c) esprime parere sul calendario, la durata ed i criteri informativi dei corsi da tenersi durante l'anno per assicurare la continuità dell'azione di formazione e di specializzazione del personale;

d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti nell'organizzazione e nel funzionamento dell'amministrazione, sull'attività svolta nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione e del coordinamento, dell'informazione e dell'informatica; sul reclutamento, sulla specializzazione, qualificazione, aggiornamento professionale e impiego del personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel nuovo anno;

e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;

f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente decreto e dalle leggi vigenti in quanto compatibili con il decreto stesso.

4. Il consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal segretario generale o da un direttore generale.

5. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) del comma 1, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti rispettivamente da un vice segretario generale, dal vice capo del cerimoniale, dai vice direttori generali, dal

vice ispettore generale, dal vice direttore dell'istituto diplomatico.

6. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della direzione generale del personale di grado non inferiore a consigliere di legazione ».

30. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — (*Consiglio del contenzioso diplomatico*). — 1. Il consiglio del contenzioso diplomatico è organo consultivo del Ministero. Esso è composto dal Ministro degli affari esteri; dal vice presidente scelto fra gli ambasciatori in servizio; da dodici membri scelti fra ambasciatori e ministri plenipotenziari di I classe in servizio o a riposo, membri dell'alta magistratura, qualificati studiosi di diritto internazionale e personalità notoriamente esperte, sotto il profilo giuridico, in questioni internazionali. Il vice presidente ed i membri sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri. Essi durano in carica tre anni e non possono essere di norma confermati più di due volte.

2. Il consiglio è convocato e presieduto dal Ministro o, per delega, dal vice presidente. Il presidente ha altresì facoltà di invitare alle riunioni del consiglio e dei comitati di cui al comma 5 persone estranee al consiglio stesso particolarmente versate nelle questioni da esaminare.

3. Il capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati ed il capo del servizio degli affari legislativi sono membri del consiglio. Le funzioni di segretario generale del consiglio stesso sono esercitate dal capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, che può essere coadiuvato da due consulenti scelti tra i membri del consiglio e da un segretario aggiunto che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. I consulenti ed il segretario aggiunto sono nominati con decreto del Ministro.

4. Il consiglio del contenzioso diplomatico dà pareri sulle questioni che il

Ministro ritenga di deferire al suo esame, quali:

a) le questioni relative alla stipulazione, alla ratifica, alla interpretazione ed all'applicazione degli accordi internazionali e quelle attinenti ad altri atti di rilievo giuridico internazionale;

b) le questioni giuridiche attinenti ai rapporti con Stati e con enti ed organizzazioni internazionali;

c) l'offerta e l'accettazione di proposte relative a procedimenti giudiziari, arbitrali e di conciliazione;

d) le questioni concernenti la codificazione del diritto internazionale;

e) le questioni relative alle immunità ed ai privilegi diplomatici e consolari;

f) i progetti di legge e le questioni di massima relative alla cittadinanza ed alla condizione dei cittadini italiani all'estero;

g) la cura e la difesa degli interessi italiani in controversie che sollevino problemi giuridici di principio;

h) i progetti di legge attinenti ai rapporti internazionali;

i) i progetti di legge e regolamenti attinenti all'organizzazione generale dell'amministrazione;

l) i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni che abbiano incidenze sull'ordinamento dal Ministero degli affari esteri;

m) in genere tutte le questioni di ordine giuridico che possano sorgere nei rapporti internazionali dello Stato.

5. Il Ministro o, per delega, il vice presidente del consiglio del contenzioso diplomatico possono deferire l'esame di determinate questioni a speciali comitati, costituiti annualmente in seno al consiglio. Il Ministro stabilisce con suo decreto il numero, le competenze e la composizione dei comitati che non possono comprendere più di cinque membri.

6. Le discussioni, i pareri e gli atti del consiglio e dei comitati sono segreti. Non

può esserne fatta pubblicazione né data comunque notizia senza autorizzazione ».

31. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1221, sui comitati consultivi degli italiani all'estero, l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — (*Comitati consultivi*). —  
1. Con apposite norme di legge possono essere istituiti presso il Ministero degli affari esteri comitati consultivi per settori quali la cooperazione culturale, la cooperazione allo sviluppo, la tutela delle collettività italiane all'estero, ai quali partecipano rappresentanti delle amministrazioni interessate, di enti ed organizzazioni operanti nei suddetti settori ed esperti nelle materie ».

32. L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — (*Coordinamento di altre amministrazioni dello Stato ed enti pubblici*). — 1. Ai fini dello svolgimento della funzione di coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 1, il comitato direzionale di coordinamento, di cui all'articolo 25ter, può essere integrato, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da direttori generali dei Ministeri e degli enti pubblici nelle cui sfere di attribuzione e d'interesse rientrano le questioni da esaminare.

2. Possono essere istituiti presso il Ministero degli affari esteri comitati misti per il coordinamento, da parte del Ministero medesimo, di attività internazionali in settori delimitati cui concorrano altre amministrazioni dello Stato ed enti pubblici. I comitati sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati. Il decreto di istituzione ne determina le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento. I comitati



sono modificati o soppressi con le modalità previste per la loro istituzione ».

33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

« ART. 29-bis - (*Rapporti con le regioni*). — 1. Il Ministero degli affari esteri partecipa alle consultazioni tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le regioni e le province autonome quando siano in esame le linee di indirizzo e di coordinamento inerenti ad attività delle regioni e delle province autonome che abbiano proiezioni o riflessi internazionali.

2. Ferma la competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quella di singole amministrazioni, il coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome aventi proiezioni o riflessi internazionali viene esercitato dal Ministero degli affari esteri ».

34. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 29-bis è inserito il seguente articolo:

« ART. 29-ter - (*Enti vigilati*). — 1. Il Ministero degli affari esteri vigila sull'attività degli enti a carattere internazionalistico, ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato ai sensi della legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni.

2. A tal fine il Ministero degli affari esteri è rappresentato da funzionari della direzione generale del personale e dell'amministrazione nei collegi dei revisori dei conti degli enti anzidetti. La presidenza dei suddetti collegi è assunta da funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. Possono altresì essere membri degli organi direzionali degli enti stessi, in relazione alle loro specifiche caratteristiche ed ai loro programmi, funzionari delle direzioni generali e dei servizi del Ministero degli affari esteri competenti per i settori di attività ».

35. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — (*Composizione ed organizzazione degli uffici all'estero*). — 1. L'azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare è svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo coadiuva, dal funzionario che vi è preposto e che, come tale, ha la responsabilità della condotta degli affari e provvede a dirigere e stimolare, in quanto depositario dell'autorità dello Stato, l'attività dal personale stesso.

2. Al servizio di un ufficio all'estero è adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'amministrazione, salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 168, dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838, ed in caso di missione temporanea.

3. È vietato il conferimento di incarichi a titolo onorifico presso uffici all'estero, nonché il conferimento a persone che non siano adibite al servizio di un ufficio all'estero di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.

4. La composizione, per numero e qualificazione del personale, e l'organizzazione di ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I categoria sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a seconda dei compiti da assolvere.

5. In relazione alle loro dimensioni ed alla natura della loro attività, gli uffici all'estero possono essere suddivisi in settori, in unità organiche con rilevanza esterna più limitata, denominate servizi, in unità organiche senza rilevanza esterna, denominate sezioni, ed in unità operative. Ai settori sono preposti funzio-

nari della carriera diplomatica o, di norma, funzionari dell'area dirigenziale, se si tratti di settori che attendano a compiti di cui all'articolo 114. Ai servizi sono preposti funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava. Alle sezioni sono preposti collaboratori di settima qualifica funzionale. Per particolari esigenze di servizio possono essere preposti ad unità organiche anche esperti inviati all'estero ai sensi dell'articolo 168.

6. I criteri e le modalità della ripartizione degli uffici all'estero in unità organiche sono stabiliti con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione. I titolari degli uffici curano la preposizione del personale alle anzidette unità organiche ».

36. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — (*Istituzione, qualificazione e ripartizione di posti di organico degli uffici all'estero*). — 1. I posti in organico degli uffici all'estero di cui all'articolo 31 sono istituiti in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e dei profili professionali delle varie qualifiche funzionali per i quali sia prevista la prestazione del servizio all'estero. Possono essere altresì istituiti posti per il personale di cui all'articolo 168.

2. L'istituzione e la soppressione dei posti di organico per ciascuna rappresentanza e per ciascun ufficio consolare di I categoria sono disposte, in relazione alle esigenze di servizio, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Nell'ambito dei posti istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica ed in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui sono collegate funzioni nei settori di specializzazione per materia di cui all'articolo 100, nonché funzioni consolari nelle cancellerie consolari presso missioni diplomatiche.

4. Ai funzionari diplomatici specializzati per aree geografiche assegnati a posti in uffici fuori dell'area di specializzazione vengono affidate, oltre ai compiti determinati a seconda delle esigenze di servizio dal responsabile della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, anche funzioni inerenti alla specializzazione.

5. I posti organici per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali sono ripartiti tra i profili professionali tenuto conto delle funzioni e delle esigenze di servizio ».

37. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — (*Posti all'estero collegati a determinate funzioni*). — 1. In ciascuna rappresentanza diplomatica, sempre che non escluso dalla particolare natura della sua attività, e negli uffici consolari più importanti, sono istituiti almeno un posto cui sono collegate funzioni economiche, commerciali e di cooperazione allo sviluppo esercitate da funzionari diplomatici e almeno un posto cui sono collegate funzioni commerciali o di cooperazione allo sviluppo per personale appartenente alle qualifiche funzionali. Per i posti di cui al presente comma, il decreto di istituzione e di soppressione è emanato di concerto anche con il Ministro del commercio con l'estero.

2. Nelle rappresentanze diplomatiche in cui la natura dell'attività lo richieda sono istituiti almeno un posto cui sono collegate funzioni sociali esercitate da funzionari diplomatici e, negli uffici consolari caratterizzati da problemi di tutela delle collettività italiane nonché in ambasciate la cui attività includa tali compiti, almeno un posto cui sono collegate funzioni sociali per il personale appartenente alle qualifiche funzionali.

3. In tutte le rappresentanze diplomatiche e, sempre che non escluso dalla particolare natura della loro attività, in tutti gli uffici consolari, è istituito almeno un posto cui sono collegate funzioni amministrative o contabili per personale appartenente alle qualifiche funzionali ».

38. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — (*Destinazioni ed accreditamenti*). — 1. I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 36 per la nomina dei capi delle rappresentanze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del Ministro.

3. La notifica dei funzionari diplomatici alle autorità del paese in cui essi prestano servizio è effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione o a quella corrispondente al grado rivestito se destinati a dirigere istituti italiani di cultura. È fatto salvo quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio.

4. I funzionari delle qualifiche dirigenziali sono notificati con la qualifica di consigliere per gli affari amministrativi, se in servizio presso una rappresentanza diplomatica, o di console per gli affari amministrativi, se in servizio presso un ufficio consolare. Il personale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta è notificato come addetto per gli affari amministrativi se in servizio presso una rappresentanza diplomatica o come addetto consolare per gli affari amministrativi se in servizio presso un ufficio consolare, con la ulteriore menzione del settore di impiego, se diverso da quelli amministrativo e contabile.

5. Il personale di cui al comma 4 prende rango dopo i funzionari dalla carriera diplomatica nella segnalazione alle autorità di accreditamento ai fini della compilazione delle liste diplomatiche e consolari.

6. I dipendenti appartenenti alle restanti qualifiche funzionali sono notificati come membri del personale amministrativo e tecnico, salvo che, in relazione a particolari esigenze di servizio e condizioni locali, caratterizzate da situazioni di

grave disagio o di rischi per l'incolumità personale, non se ne disponga con decreto del Ministro, su motivata proposta del consiglio di amministrazione, la notifica in qualità di addetti per gli affari amministrativi.

7. Il personale delle qualifiche dirigenziali e funzionali che sia preposto ad uffici consolari ai sensi del presente decreto è notificato in base alla qualifica risultante del decreto di destinazione.

8. Restano ferme le norme che disciplinano l'accreditamento degli addetti militari, navali ed aeronautici.

9. Gli esperti di cui all'articolo 168 inviati a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari o a dirigere istituti italiani di cultura sono notificati in qualità di addetti per il settore di competenza.

10. I direttori degli istituti di cultura inquadrati nelle qualifiche funzionali dell'amministrazione sono notificati in qualità di addetti per gli affari culturali ».

39. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — (*Capi delle rappresentanze diplomatiche*). — 1. Le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, ad un funzionario della carriera diplomatica.

2. I capi delle missioni diplomatiche sono accreditati dal Presidente della Repubblica con sue lettere in qualità di ambasciatori straordinari e plenipotenziari o di inviati straordinari e ministri plenipotenziari a seconda che siano destinati a capo di una ambasciata o di una legazione. Essi rappresentano la Repubblica.

3. Ove particolari esigenze lo richiedano, le funzioni di capo di missione diplomatica possono essere conferite, con decreto del Ministro degli affari esteri, ad un incaricato d'affari che viene accreditato dal Ministro con sue lettere.

4. Ai capi delle rappresentanze permanenti presso enti od organizzazioni inter-

nazionali è conferito titolo e rango di ambasciatore o di ministro plenipotenziario ».

40. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 36 è inserito il seguente articolo:

« ART. 36-bis — (*Decreti sulle rappresentanze diplomatiche*). — 1. Con decreto, che il Ministro emana sentito il consiglio di amministrazione, sono elencate le rappresentanze diplomatiche, entro il limite massimo di trenta, alle quali possono essere preposti consiglieri di ambasciata ».

41. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — (*Funzioni della missione diplomatica*). — 1. La missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

a) proteggere e rappresentare gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;

b) trattare gli affari, negoziare, riferire;

c) promuovere relazioni amichevoli e sviluppare rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento.

2. L'attività di una missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, sociale-emigratorio, economico, commerciale, finanziario, culturale, scientifico-tecnologico, della cooperazione allo sviluppo, della stampa ed informazione ».

42. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 37 è inserito il seguente articolo:

« ART. 37-bis — (*Funzioni di coordinamento della missione diplomatica*). — 1. La missione diplomatica esercita attività di

coordinamento, di orientamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento. Nell'esercizio di tali funzioni le rappresentanze diplomatiche promuovono nei confronti degli uffici di rappresentanza, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento, dell'istituto nazionale per il commercio con l'estero, dell'ente nazionale per il turismo e di altri enti pubblici funzionali, anche economici, riunioni periodiche, in ogni caso almeno semestrali, e riferiscono al Ministero degli affari esteri sulla loro attività. Le rappresentanze diplomatiche provvedono altresì ad orientare e coordinare attività promosse dalle regioni, anche a statuto speciale, nei casi consentiti e secondo le condizioni previste dalla legge, nel territorio dello Stato di accreditamento.

2. Le rappresentanze diplomatiche esercitano attività di direzione nei confronti degli istituti italiani di cultura, che da esse dipendono, orientando la programmazione delle loro iniziative e vigilando sul loro funzionamento e gestione; esse esercitano altresì attività di direzione e di vigilanza nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative da esse dipendenti.

3. Le rappresentanze diplomatiche coordinano i programmi di cooperazione allo sviluppo nel territorio dello Stato di accreditamento, vigilando sull'attività di singoli esperti e di unità tecniche di cooperazione.

4. Le missioni diplomatiche curano i rapporti con gli enti privati, anche associativi, la cui attività nel territorio dello Stato di accreditamento rivesta interesse per le relazioni bilaterali o per la comunità italiana, in particolare nei settori educativo, sociale, dell'assistenza alle collettività, degli scambi commerciali, della cooperazione culturale e scientifica e della formazione professionale ».

43. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 40. — (*Rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali*). — 1.



Le rappresentanze permanenti presso enti e organizzazioni internazionali svolgono, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

a) seguire le attività degli enti e organizzazioni internazionali di accreditamento, partecipando ove previsto a quelle di loro organi, e riferendo su di esse;

b) sviluppare i rapporti con gli enti e organizzazioni di accreditamento, trattando le questioni di reciproco interesse e negoziando intese;

c) proteggere gli interessi nazionali nel settore in cui si esercita l'attività degli enti e organizzazioni di accreditamento, promuovendo anche una qualificata presenza di cittadini italiani in seno agli stessi ».

44. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 41. — (*Reggenza di rappresentanza diplomatica*). — 1. In caso di assenza o di impedimento del capo di una rappresentanza diplomatica il funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza assume la reggenza con la qualifica di incaricato di affari ad interim. Egli esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo della rappresentanza.

2. In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera, il Ministro può disporre che la reggenza venga assunta dal dirigente amministrativo di qualifica più elevata o, qualora manchi nella sede detto personale, dal funzionario di qualifica funzionale non inferiore all'ottava che occupa il posto più elevato o con maggiore anzianità, eventualmente in servizio presso la rappresentanza ».

45. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 42. — (*Classificazione e circoscrizioni*). — 1. Gli uffici consolari sono di I e di II categoria. Agli uffici consolari di I categoria è preposto, quale titolare, un funzionario della carriera diplomatica, salvo quanto disposto dagli articoli 43-*bis* e 169, agli uffici consolari di II categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari si suddividono in consolati generali, consolati, vice consolati e agenzie consolari.

2. I vice consolati e le agenzie consolari di I categoria dipendono da un consolato generale o da un consolato di pari categoria o, in mancanza di detti uffici consolari, direttamente dalla missione diplomatica.

3. Gli uffici consolari di II categoria dipendono da uffici consolari di I categoria di livello almeno pari. Ove non si verifichi tale condizione, o le esigenze di servizio comunque lo richiedano, gli uffici consolari di II categoria dipendono direttamente dalla missione diplomatica.

4. La circoscrizione e, ove del caso, la dipendenza degli uffici consolari sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* ».

46. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 43. — (*Consolati generali e consolati di I classe*) — 1. Il Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro può qualificare di I classe i consolati generali di I categoria di maggiore importanza.

2. Con le stesse modalità possono essere qualificati di I classe i consolati di I categoria considerati di maggiore importanza.

3. I consolati generali di I classe non possono superare il numero di quindici ed i consolati di I classe non possono superare il numero di venti, salvo che sopravvenute esigenze di servizio non richiedano una modifica di tali limiti, da disporsi con la stesse modalità di cui al comma 1 ».

47. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente articolo:

« ART. 43-bis — (*Preposizione ad uffici consolari di personale non appartenente alla carriera diplomatica*). — 1. Con decreto emanato dal Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, sono elencati, entro un limite complessivo di cinque, i consolati generali ed i consolati di I categoria ai quali può essere preposto, tenuto conto delle prevalenti caratteristiche tecnico-amministrative della loro attività, personale delle qualifiche dirigenziali, secondo le modalità di cui all'articolo 114.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono elencati, entro un limite massimo di quindici, i vice consolati di I categoria ai quali può essere preposto, tenuto conto delle prevalenti caratteristiche tecnico-amministrative della loro attività, personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale, secondo le modalità di cui agli articoli 119 e 120.

3. Alle agenzie consolari di I categoria è preposto, secondo le modalità di cui all'articolo 121, personale della sesta qualifica funzionale ».

48. L'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 44. — (*Lettere patenti*). — 1. I consoli generali, i consoli e, ove richiesto, i vice consoli e gli agenti consolari nonché i funzionari preposti alle cancellerie consolari sono muniti di lettere patenti. Qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocità altri funzionari consolari possono essere muniti di lettere patenti.

2. Le lettere patenti sono rilasciate ai consoli generali e ai consoli dal Presidente della Repubblica; ai vice consoli di I categoria nonché, ove occorra, ad altri funzionari consolari dal Ministro degli affari esteri; ai funzionari preposti alle cancellerie consolari dal capo della missione diplomatica; ai vice consoli di II

categoria e agli agenti consolari dal capo dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipendono ovvero dal capo della missione diplomatica se da questa direttamente dipendono. Possono essere adottate altre forme qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocità ».

49. L'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (*Funzioni degli uffici consolari*). — 1. L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

a) proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;

b) provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;

c) favorire la promozione sociale della collettività italiana, in particolare attraverso lo sviluppo delle attività educative, culturali, assistenziali e ricreative;

d) stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;

e) sviluppare le relazioni culturali e scientifiche.

2. L'ufficio consolare esercita, in conformità al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale, di anagrafe e rilevazione dei cittadini residenti all'estero.

3. L'ufficio consolare esercita, d'intesa con la missione diplomatica nello Stato di accreditamento, le stesse attività di coordinamento, di orientamento o di vigilanza e direzione che l'articolo 37-bis prevede per la missione diplomatica, nei confronti di enti, istituzioni od associazioni operanti nell'ambito della circoscrizione consolare ».

50. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — (*Consoli onorari — Nomina e funzioni*). — 1. I funzionari consolari onorari sono scelti tra persone, preferibilmente di cittadinanza italiana, che godano di stima e prestigio e che diano pieno affidamento di poter adempiere adeguatamente alle funzioni consolari. Non sono tenuti ad abbandonare le loro attività sempre che queste siano compatibili con le esigenze e con il decoro dell'ufficio.

2. I funzionari consolari onorari pronunciano solenne promessa di adempiere con fedeltà ai doveri dell'ufficio ed assumono con l'incarico i doveri e le responsabilità ad esso inerenti.

3. I consoli generali e consoli onorari sono nominati e revocati con decreto del Ministro degli affari esteri. I vice consoli e agenti consolari onorari sono nominati e revocati, previa autorizzazione ministeriale, con decreto del capo della missione diplomatica o del capo dell'ufficio consolare di I categoria da cui rispettivamente dipendano. L'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età.

4. I funzionari consolari onorari esercitano le funzioni di cui all'articolo 45 salvo le limitazioni poste da legge, da regolamento o da decreto del Ministro ».

51. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — (*Reggenza di ufficio consolare di I categoria*). — 1. In caso di assenza o di impedimento del capo di un ufficio consolare di I categoria assume la reggenza il funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica o, in assenza di un funzionario di detta carriera, il dirigente amministrativo di qualifica più elevata o il funzionario di qualifica funzionale non inferiore all'ottava che occupa il posto più elevato o con maggiore anzianità, ovvero il collaboratore di settima qualifica funzionale che occupa il posto più elevato o con maggiore anzia-

nità, sempre che non si ritenga opportuno provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della carriera diplomatica.

2. Il funzionario che assume la reggenza esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo dell'ufficio.

3. Nei vice consolati e nelle agenzie consolari l'incarico della reggenza può essere affidato dal capo dell'ufficio o, in difetto, dall'ufficio consolare da cui eventualmente l'ufficio dipenda, dalla missione diplomatica o dal Ministero a personale non appartenente alle qualifiche suddette, tenuto conto delle esigenze di servizio e dei profili professionali del personale medesimo. In questo caso l'incarico della reggenza può comportare la limitazione delle funzioni a particolari materie o atti ».

52. L'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — (*Reggenza degli uffici consolari di II categoria*). — 1. In caso di temporanea assenza, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, può affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.

2. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui il funzionario consolare onorario dipende può, qualora ne ravvisi la necessità, incaricare della reggenza, previa autorizzazione del Ministero, personale di ruolo in servizio presso la missione diplomatica o l'ufficio consolare di I categoria.

3. Nel caso previsto dal comma 1 e nel caso in cui non venga nominato un reggente, le funzioni dell'ufficio sono svolte dalla missione diplomatica o dall'ufficio consolare da cui esso dipende ovvero dall'ufficio consolare che esercita le attribuzioni escluse dalla competenza dell'ufficio di II categoria ».

53. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. — (*Unità consolari decentrate ed incarichi di collegamento*). — 1. Il capo di un ufficio consolare di I categoria può decidere la temporanea istituzione, nell'ambito della circoscrizione, di unità operative decentrate alle quali sia destinato personale dell'ufficio, qualora si renda necessario fornire in loco assistenza a collettività italiane per periodi di tempo limitati o in circostanze particolari.

2. Il capo dell'ufficio consolare di I categoria può anche affidare ad un membro qualificato di una collettività, compresa nell'ambito della circoscrizione, il compito di curare determinati collegamenti tra la comunità stessa e l'ufficio consolare. Le spese postali nonché quelle telegrafiche e telefoniche motivate da ragioni di urgenza e quelle di trasporto previamente autorizzate sono a carico dell'ufficio consolare. L'affidamento dell'incarico di collegamento, che ha carattere temporaneo, non comporta l'attribuzione di funzioni o poteri consolari, né conferisce la facoltà di rappresentare l'autorità consolare.

3. L'istituzione di unità operative decentrate e l'affidamento di incarichi di collegamento devono essere comunicati al Ministero nonché alla missione diplomatica e, se le decisioni sono prese da vice consoli o da agenti consolari, anche agli uffici consolari da cui essi dipendono ».

54. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente:

« ART. 53. — (*Comitati, enti, associazioni*). — 1. Gli uffici consolari, ove ne ravvisino l'opportunità nell'interesse della comunità italiana, promuovono la costituzione, nell'ambito della legge locale, di enti o associazioni con scopi assistenziali, educativi, culturali e ricreativi.

2. Con apposite norme di legge sono regolate le modalità di istituzione e sono

stabilite le funzioni dei comitati dell'emigrazione italiana che coadiuvano l'autorità consolare nelle iniziative a favore della collettività italiana.

3. Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta degli uffici consolari competenti, agli enti o associazioni di cui al comma 1 nonché ai comitati di cui al comma 2 ».

55. L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

56. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — (*Norme di funzionamento*). — 1. Fermo restando quanto disposto dal presente decreto, il Ministro può disciplinare con suo decreto, sentito il consiglio di amministrazione, aspetti specifici del funzionamento e dell'attività degli uffici all'estero. Qualora il decreto comporti implicazioni finanziarie, esso è emanato di concerto con il Ministro del tesoro ».

57. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — (*Istituti italiani di cultura*). — 1. Gli istituti italiani di cultura svolgono all'estero attività di promozione culturale, artistica e scientifica, nel quadro delle iniziative di cooperazione culturale con i paesi di accreditamento promosse e coordinate dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari da cui essi dipendono.

2. Al servizio degli istituti di cultura è adibito anche personale inquadrato in specifici profili professionali delle qualifiche funzionali del Ministero, fermo restando quanto disposto dalla normativa sulla organizzazione ed il funzionamento degli istituti stessi.

3. Alla direzione degli istituti di cultura può essere preposto, oltre al personale di cui al comma 2, anche personale della carriera diplomatica, nonché quello di cui all'articolo 168 ».



58. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

« ART. 58-*bis* — (*Rinvio*). — 1. Gli istituti scolastici italiani all'estero restano disciplinati dal testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni.

2. I loro rapporti con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari sono regolati dagli articoli 2, 11 e 37-*bis* ».

59. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

60. L'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 60. — (*Impegni delle spese*). — 1. Fermo restando quanto disposto nella disciplina speciale sulla cooperazione allo sviluppo e quanto previsto per i servizi speciali di cui all'articolo 15-*bis*, le direzioni generali e i servizi di cui all'articolo 3, nonché la segreteria generale, il cerimoniale e l'istituto diplomatico provvedono, con l'osservanza delle pertinenti disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, all'amministrazione dei capitoli relativi alle attività di loro competenza limitatamente alla fase dell'impegno della spesa, qualora il Ministro, con le modalità di cui all'articolo 25, non disponga l'accorpamento con le successive fasi della liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese per specifici settori di direzioni generali o servizi, nonché della segreteria generale, del cerimoniale o dell'istituto diplomatico.

2. Le direzioni generali, i servizi, la segreteria generale, il cerimoniale e l'istituto diplomatico sono tenuti a comunicare ai competenti uffici amministrativi di cui all'articolo 61 gli impegni delle spese all'atto della relativa assunzione ».

61. L'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 61. — (*Servizi amministrativi*).

— 1. La direzione generale del personale e dell'amministrazione esercita le attribuzioni amministrative e contabili di cui all'articolo 7 mediante appositi uffici amministrativi le cui attività sono raggruppate in una direzione di settore ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

2. I predetti uffici:

a) predispongono gli atti preparatori relativi alla formazione e alle variazioni di bilancio;

b) svolgono attività di consulenza in materia amministrativa e contabile nei riguardi delle direzioni generali e dei servizi del Ministero nonché delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari;

c) tengono nota degli impegni delle spese, rimettendo periodicamente alle direzioni generali, ai servizi, alla segreteria generale, al cerimoniale ed all'istituto diplomatico la situazione dei singoli capitoli concernenti le attività di competenza;

d) salvo i casi di accorpamento di tutte le fasi della spesa previsti dal comma 1 dell'articolo 60, provvedono all'amministrazione dei capitoli di bilancio del Ministero per quanto riguarda la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese sulla base degli impegni assunti, con l'osservanza delle pertinenti disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; effettuano le operazioni per la somministrazione di fondi agli uffici all'estero; provvedono al riscontro amministrativo delle entrate, alla tenuta della relativa contabilità nonché all'inoltro dei conti giudiziali; provvedono al riscontro amministrativo dei rendiconti dei funzionari delegati e dei funzionari all'estero cui siano stati somministrati fondi per spese di bilancio;

e) vigilano sulla gestione del casiere;

f) curano la gestione e la manutenzione dei beni immobili e mobili della sede centrale del Ministero, organizzando l'attività del consegnatario e disponendo i relativi riscontri;

g) svolgono ogni altra funzione connessa con l'attività amministrativa e contabile dell'amministrazione.

3. Nei casi di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 60, le direzioni generali ed i servizi di cui all'articolo 3 nonché la segreteria generale, il cerimoniale e l'istituto diplomatico rimettono periodicamente ai competenti uffici amministrativi della direzione generale del personale e dell'amministrazione la situazione dei singoli capitoli per i quali è prevista la gestione accorpata ».

62. L'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato. L'articolo 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — (*Finanziamenti delle spese all'estero*). — 1. Le procedure per le spese da effettuarsi all'estero sono regolate dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15 ».

63. L'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322, è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — (*Prelevamenti*). — 1. I prelevamenti sui conti correnti di cui all'articolo 65 sono disposti dal Ministro degli affari esteri o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato, dal direttore generale del personale, dal vice direttore generale del personale, o dal direttore di settore di cui al comma 1 dell'articolo 61 con la procedura indicata nel comma 2.

2. All'operazione viene dato corso mediante ordini di accreditamento, al netto di ogni spesa, delle somme da anticipare, indirizzati agli istituti bancari di cui al primo comma dell'articolo 65. Degli ordini di accreditamento viene trasmessa copia al Ministero del tesoro — contabile del portafoglio, alla Corte dei conti ed alla ragioneria centrale presso il Mini-

stero degli affari esteri, che ne prendono nota per le debite registrazioni ».

64. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322, è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — (*Reintegrazione del fondo*). — 1. Il titolo relativo alla spesa di cui è stata disposta l'anticipazione deve essere emesso entro un mese dalla data dell'ordine di accreditamento o, nei casi di impossibilità di emissione del titolo di spesa entro il suddetto periodo, nel più breve tempo possibile e comunque entro l'anno.

2. L'importo del titolo è fatto affluire, al cambio di finanziamento, a cura dell'ufficio del Ministero degli affari esteri che aveva richiesto l'anticipazione, sul conto corrente sul quale l'anticipazione stessa è stata fatta gravare. Dell'operazione è data contestuale comunicazione al Ministero del tesoro — contabile del portafoglio, alla Corte dei conti ed alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri.

3. Le eventuali spese per differenze di cambio, per operazioni bancarie e per comunicazioni valutarie sono imputate al bilancio del Ministero degli affari esteri ».

65. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — (*Onere delle spese degli uffici consolari di II categoria — Rimborsi e contributi*). — 1. Le spese per il funzionamento degli uffici consolari di II categoria sono a carico dei titolari degli uffici stessi.

2. Sono ammesse a rimborso le spese postali, telegrafiche e telefoniche, e per sussidi ai connazionali. Il Ministero fornisce la bandiera, lo scudo, i sigilli e i timbri di ufficio, stampati e materiale di cancelleria e, ove sia ritenuto necessario, contenitori di sicurezza ed altre apparecchiature.

3. Ai titolari dei predetti uffici il Ministero può concedere contributi per le spese di ufficio e per quelle di rappresentanza. I rimborsi e i contributi sono ri-

messi ai titolari degli uffici consolari di II categoria tramite la missione diplomatica o l'ufficio di I categoria cui essi rendono i conti a norma dell'articolo 73 ».

66. L'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 73. — (*Contabilità degli uffici consolari di II categoria*). — 1. I capi degli uffici consolari di II categoria rendono il conto e versano l'importo dei diritti percepiti, nonché di ogni altra eventuale entrata all'ufficio consolare di I categoria o alla missione diplomatica da cui dipendono. Ad essi rendono anche il conto delle spese che possono essere ammesse a rimborso.

2. L'ufficio consolare di I categoria o la missione diplomatica sopra indicati controllano i conti e li trasmettono al Ministero con il visto d'approvazione o con le proprie osservazioni.

3. I capi degli uffici consolari di II categoria, in relazione alle attribuzioni esercitate, sono responsabili dell'applicazione della tariffa consolare, delle operazioni di riscossione, della custodia delle marche consolari, dei passaporti e degli altri valori loro affidati dall'ufficio cui essi rendono il conto ai sensi del comma 1, nonché dei depositi di pertinenza di terzi ».

67. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è abrogato. L'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente:

« ART. 75. — (*Servizi amministrativo-contabili all'estero*). — 1. I servizi attinenti all'amministrazione ed alla contabilità, istituiti presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di I categoria, curano in particolare:

a) la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per conto di altre amministrazioni o di terzi;

b) l'ordinazione delle spese concernenti il personale ed il funzionamento

della rappresentanza e dell'ufficio nonché delle spese per conto di altre amministrazioni o di terzi;

*c)* la predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme accreditate all'ufficio;

*d)* l'applicazione della tariffa consolare;

*e)* la destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate;

*f)* la conservazione e manutenzione dei beni immobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio (intendenza delle sedi all'estero);

*g)* la conservazione e manutenzione dei beni mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio (attività di consignatario);

*h)* la tenuta delle scritture contabili e la conservazione dei relativi documenti amministrativi-contabili.

2. Ai servizi di cui al comma 1 sono preposti funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava che prestino servizio nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare con funzioni contabili. Essi hanno diretta cura ed esclusiva responsabilità nei confronti dello Stato per quanto attiene alle lettere *d)*, *e)* e, negli uffici complessi, *f)*, vigilano sulle attività svolte dal personale di qualifica inferiore che opera nell'ambito del servizio e possono essere incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 77 nei casi in esso indicati.

3. A sezioni amministrativo-contabili sono preposti collaboratori della settima qualifica funzionale che prestino servizio con funzioni contabili. Essi attendono in particolare alle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *h)* del comma 1 ed hanno diretta cura ed esclusiva responsabilità nei confronti dello Stato per quanto attiene alla lettera *f)* e, negli uffici complessi, alla lettera *g)* dello stesso comma, potendo anche essere preposti al servizio di cassa.

4. Il personale della sesta qualifica funzionale, con funzioni contabili, oltre a

svolgere attività di collaborazione, provvede personalmente al servizio di cassa, alla custodia delle marche consolari, dei libretti passaporti, dei depositi consolari e di ogni altro titolo e valore ad esso affidati dal capo della rappresentanza o dell'ufficio, nonché al pagamento delle spese a valere sui fondi periodicamente versati dallo stesso titolare, rendendo il conto giudiziale sui movimenti del servizio di cassa e su quello delle marche consolari e dei libretti passaporti da esso custoditi. Il predetto personale è, altresì responsabile dell'attività di cui alla lettera g) del comma 1.

5. Qualora presso la rappresentanza o l'ufficio non prestino servizio funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava con funzioni contabili, i collaboratori della settima qualifica funzionale con funzioni contabili hanno la diretta cura ed esclusiva responsabilità nei confronti dello Stato per quanto attiene alle lettere d) ed e) del comma 1. In assenza di personale di qualifica funzionale superiore alla sesta con funzioni contabili, il personale di cui al comma 4 può svolgere le funzioni di cui alla lettera f) del comma 1 ».

68. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — (*Dirigenti amministrativi in servizio all'estero*). — 1. I dirigenti amministrativi in servizio all'estero con funzioni di esperti svolgono attività di consulenza generale, nonché di supervisione e vigilanza sulla gestione del settore amministrativo-contabile della rappresentanza o dell'ufficio e, se in servizio in una rappresentanza permanente presso organizzazioni internazionali, possono anche essere incaricati dello studio dei problemi amministrativi e di bilancio delle organizzazioni stesse.

2. Se in servizio all'estero con funzioni di commissari regionali, i dirigenti amministrativi, oltre a svolgere attività di cui al comma 1 nell'ambito della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in cui prestano servizio, curano nei confronti delle rappresentanze e degli uffici

operanti nell'area geografica di loro competenza, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15, l'espletamento di attività di consulenza in materia amministrativo-contabile, il riscontro delle contabilità e le altre attività di supporto di cui al regolamento, svolgendo altresì attività ispettiva nell'ambito dell'area geografica di propria competenza ed eventualmente di altre viciniori.

3. In assenza del commissario regionale in una determinata area geografica, il funzionario di qualifica funzionale non inferiore all'ottava in servizio con funzioni contabili presso un ufficio all'estero compreso nella suddetta area può svolgere attività di consulenza in materia amministrativo-contabile nei riguardi di capi di altri uffici che hanno sede nello stesso paese, sempre che presso gli uffici stessi non presti servizio altro funzionario investito delle medesime funzioni. Il funzionario suddetto può effettuare altresì ispezioni presso gli uffici stessi sull'attività svolta da altro personale con funzioni contabili, riferendone ai capi degli uffici. Egli ispeziona altresì le agenzie consolari, riferendo al capo dell'ufficio da cui l'agenzia consolare dipende.

4. Il funzionario indicato al comma 3 può essere incaricato di svolgere analoghe funzioni in altri paesi della stessa area geografica nei quali non presti servizio altro funzionario investito delle medesime funzioni.

5. Qualora in uno stesso paese prestino servizio più funzionari della stessa qualifica funzionale superiore alla settima con funzioni contabili, il Ministero ne determina le competenze ai fini dell'applicazione del presente articolo; il Ministero determina altresì le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo ».

69. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — (*Assenza del capo dell'ufficio e del personale con funzioni contabili di qualifica superiore alla quinta*). — 1. In



caso di assenza o impedimento del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare le attribuzioni relative alla gestione finanziaria e amministrativa possono essere affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio, o, in difetto, del Ministero, all'incaricato della reggenza ai sensi degli articoli 41 e 48.

2. In caso di assenza o di impedimento del funzionario di qualifica funzionale non inferiore all'ottava con funzioni contabili e del personale con le stesse funzioni di settima e sesta qualifica, le attribuzioni proprie del personale di sesta qualifica con funzioni contabili possono essere affidate dal capo della rappresentanza o dell'ufficio, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle qualifiche e profili professionali, ad un dipendente di ruolo che assume con l'incarico le responsabilità relative ».

70. L'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 79. — (*Beni immobili e mobili all'estero*). — 1. La direzione generale del personale e dell'amministrazione attende mediante suoi uffici alle questioni relative all'acquisto, alla costruzione, alla locazione ed alla concessione in uso degli immobili all'estero destinati ad uffici, residenze ed alloggi di servizio o comunque necessari all'attività dell'amministrazione, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi, all'arredamento ed alle attrezzature, sempre che il Ministro non disponga con le modalità di cui all'articolo 25 che le suddette questioni siano curate, per quanto concerne i beni immobili e mobili destinati ad attività all'estero di competenza di altre direzioni generali, da uffici di queste ultime, d'intesa con la direzione generale del personale e dell'amministrazione.

2. Ove il Ministro non disponga l'attribuzione delle competenze di cui al comma 1 ad altre direzioni generali, gli uffici della direzione generale del perso-

nale e dell'amministrazione operano, per quanto attiene a beni immobili e mobili relativi ad attività all'estero di competenza di altre direzioni generali, d'intesa con le stesse.

3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 effettuano annualmente un esame della situazione degli immobili, delle attrezzature e degli arredamenti in relazione alle necessità dei servizi ed elaborano un programma da sottoporre al Ministro per la più opportuna utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.

4. Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali all'estero in uso all'amministrazione, i relativi titoli ed ogni documentazione concernente gli immobili stessi. Essi tengono altresì gli inventari dei beni mobili all'estero di pertinenza dell'amministrazione.

5. Il regolamento disciplina le modalità di gestione, utilizzazione e manutenzione dei beni immobili e mobili di cui al presente articolo, anche tenuto conto degli aspetti relativi alla sicurezza, nonché quelle attinenti alla relativa documentazione ».

71. L'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 80. — (*Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'amministrazione degli affari esteri*). — 1. Per l'esame delle questioni relative agli immobili di cui all'articolo 79 è istituita una commissione consultiva.

2. Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica curata dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione, d'intesa con le altre direzioni generali per i beni destinati ad attività all'estero di loro competenza, la commissione:

a) esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione e da altre direzioni generali competenti circa la scelta, l'acquisto, la costruzione, la destinazione, il riattamento, la locazione e l'arredamento degli immobili all'estero di

cui al comma 1, esprimendo il proprio parere sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale;

b) propone l'assunzione di dati documentali utili e la effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio necessari alla valutazione delle questioni in esame;

c) suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la progettazione;

d) propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

e) studia i problemi relativi all'arredamento e alle dotazioni formulando proposte in merito;

f) esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il Ministro ritenga di deferire al suo esame.

3. La commissione è composta da un ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, dal direttore generale del personale, dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, da quattro funzionari del Ministero degli affari esteri, tra i quali un architetto o un ingegnere, qualora in servizio, da due dirigenti del consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui un presidente di sezione, da un dirigente del genio civile, da un docente universitario di architettura, da un docente universitario di ingegneria edile, da un docente di arredamento e decorazione dell'accademia di belle arti, da un dirigente del Ministero delle finanze — direzione generale del demanio, da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato — ispettorato generale di finanza e da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato.

4. Il presidente della commissione è sostituito in caso di assenza dal direttore generale del personale.

5. Allorché sono all'esame questioni relative a immobili adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle collettività, partecipa alle sedute un rappresentante della direzione generale delle relazioni culturali

o un rappresentante della direzione generale degli italiani all'estero e degli affari sociali e consolari.

6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici della direzione generale del personale e dell'amministrazione di cui all'articolo 79.

7. La commissione è nominata per la durata di tre anni con decreto del Ministro degli affari esteri. Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione per consultazioni altri funzionari ed esperti. Il regolamento può apportare modifiche alla composizione della commissione.

8. Le spese per il funzionamento della commissione gravano su un apposito capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri ».

72. L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 81. — (*Immobili e attrezzature per gli uffici all'estero*). — 1. Gli immobili destinati ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, oltre a soddisfare a esigenze di prestigio, funzionalità e sicurezza, debbono essere, per caratteristiche e attrezzature, idonee ad accogliere il pubblico ed a rendere agevole, spedito e sicuro lo svolgimento delle attività degli uffici, in un ambiente di lavoro adeguato.

2. Gli uffici devono disporre in particolare di adeguate apparecchiature per la cifra, le telecomunicazioni, la riproduzione di documenti e di ogni altra attrezzatura meccanica, inclusi elaboratori informatici, idonea ad incrementare la produttività del personale e ad assicurare una gestione economica ed efficiente dei servizi ».

73. L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — (*Residenze*). — 1. Gli immobili e l'arredamento della residenza del capo della rappresentanza diploma-

tica devono rispondere a requisiti confacenti al prestigio della funzione di rappresentanza dello Stato ed alle esigenze di funzionalità e di sicurezza.

2. Le spese per il mantenimento della residenza del capo della rappresentanza diplomatica, ivi comprese le spese per le pertinenze e quelle relative alla vigilanza e custodia, sono a carico dello Stato.

3. Le spese di energia per il funzionamento dei servizi della residenza e in particolare quelle di illuminazione, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria sono per il 20 per cento a carico del capo della rappresentanza che la occupa ».

74. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — (*Automezzi*). — 1. Ai capi delle rappresentanze diplomatiche ed ai consoli generali di I classe è assegnata una autovettura di rappresentanza.

2. Alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di I categoria è inoltre assegnata almeno una autovettura od autoveicolo di servizio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Le autovetture o gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 2 sono di norma forniti di dispositivi di sicurezza e possono essere blindati ove particolari ragioni di sicurezza lo richiedano.

4. Sono a carico dello Stato le spese inerenti agli automezzi, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione, nonché per gli automezzi di servizio di cui al comma 3 quelle di carburanti e lubrificanti.

5. I termini per la sostituzione normale degli autoveicoli sono fissati dal regolamento, tenuto conto del differente grado di usura cui essi sono soggetti in conseguenza del loro impiego anche in relazione alle particolari condizioni del luogo.

6. La guida degli automezzi è affidata a personale inquadrato in specifici profili professionali o, in mancanza di esso, a personale di ruolo o a contratto che sia

in possesso, salvo in casi di necessità o urgenza, di tutte le necessarie qualificazioni ».

75. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — (*Alloggi*). — 1. Qualora in immobili demaniali o, in via temporanea, in immobili comunque adibiti ad uso dell'amministrazione degli affari esteri vi sia eccedenza di locali in relazione alle esigenze di servizio, i locali eccedenti possono essere utilizzati per alloggi del personale.

2. Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del paese, ed in particolare le condizioni indicate all'articolo 178, comma 4, il Ministero degli affari esteri può concedere in uso al personale di ruolo e, in casi specifici, a quello a contratto locali appositamente presi in fitto.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate, di volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o cessino le particolari ragioni di cui al comma 2.

4. Il personale di ruolo ed il personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi del comma 1 è tenuto a corrispondere all'amministrazione un canone in misura non eccedente il quinto e non inferiore al decimo, rispettivamente della indennità di servizio all'estero e della retribuzione mensile, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento.

5. Il personale di ruolo e il personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi del comma 2 è tenuto a corrispondere all'amministrazione un canone in misura non eccedente il quinto e non inferiore al settimo, rispettivamente della indennità di servizio all'estero e della retribuzione mensile, in relazione alle caratteristiche dall'alloggio e dell'eventuale arredamento.

6. La misura del canone di cui ai commi 4 e 5 è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri.

7. Per speciali esigenze di servizio può essere concesso, con decreto del Ministro, l'uso gratuito dell'alloggio in immobili adibiti ad uso degli uffici all'estero al personale di custodia e a quello adibito ai servizi di cifra e telecomunicazione, nonché al personale indicato dal regolamento ».

76. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — (*Apparecchiature particolari*). — 1. L'amministrazione degli affari esteri è dotata di apparecchiature per la cifra e la crittografia atte a tutelare la segretezza delle comunicazioni fra il Ministero e gli uffici all'estero.

2. L'amministrazione degli affari esteri è altresì fornita di apparecchiature per telecomunicazioni, nonché dei relativi impianti ausiliari per il loro autonomo funzionamento, e di altri sistemi anche informatici atti ad assicurare rapidi e costanti collegamenti tra il Ministero e gli uffici all'estero. Qualora ragioni tecniche o altri motivi impediscano collegamenti diretti tra il Ministero e gli uffici situati in particolari aree geografiche, può essere costituito presso determinate rappresentanze diplomatiche o uffici consolari un centro adeguatamente attrezzato per la ricezione e lo smistamento delle telecomunicazioni.

3. L'amministrazione degli affari esteri dispone delle necessarie attrezzature elettroniche e meccaniche, tra cui sistemi di elaborazione informatica per le esigenze generali e specifiche del Ministero, una tipografia riservata e un centro fotorolitografico per le esigenze di stampa e di riproduzione delle pubblicazioni e documenti aventi carattere riservato o di particolare interesse per l'attività ministeriale ».

77. L'articolo 272 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato. Dopo l'articolo 85 del citato decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 18 del 1967 è inserito il seguente:

« ART. 85-bis — (*Corrieri diplomatici*).

— 1. I corrieri diplomatici sono adibiti al trasporto fra il Ministero e gli uffici all'estero nonché fra gli uffici stessi delle bollette e dei plichi che per motivi di sicurezza non sia opportuno affidare ai normali servizi.

2. I corrieri diplomatici sono responsabili della custodia delle bollette e dei plichi dal momento in cui sono loro affidati fino alla consegna.

3. Il nucleo di personale qualificato che disimpegna il servizio di corriere diplomatico tra il Ministero e gli uffici all'estero, di cui al comma 2 dell'articolo 24, è costituito da personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'amministrazione, i cui profili prevedano l'esercizio di tale professionalità. Per particolari esigenze il predetto servizio può essere espletato in singoli casi da personale dei ruoli del Ministero degli affari esteri non appartenente al nucleo o da personale di altre amministrazioni.

4. Il servizio di corriere diplomatico tra gli uffici all'estero è disimpegnato dal personale di ruolo assegnato agli uffici stessi, tenuto conto delle esigenze di servizio e dei gradi, qualifiche e profili professionali del personale stesso ».

78. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 85-bis è inserito il seguente:

« ART. 85-ter — (*Unità decentrate presso gli aeroporti internazionali di Roma e servizi straordinari di cifra e telecomunicazioni*). — 1. Per le particolari esigenze di servizio derivanti dalle attività di protocollo e da quelle del servizio corrieri, sono istituite presso gli aeroporti internazionali di Roma unità decentrate del cerimoniale e del servizio corrieri, alle quali è destinato personale dei ruoli dell'amministrazione entro un contingente complessivo non superiore a venti dipendenti.

2. Al personale di cui al comma 1 compete, in relazione al carattere decentrato della sede di servizio, una specifica



indennità, stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 è stabilita l'indennità particolare che compete al personale addetto al servizio di cifra e telecomunicazioni presso l'amministrazione centrale per lo svolgimento di turni di lavoro in orario notturno od in giorni festivi ».

79. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — (*Procedura per la stipulazione*). — 1. La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali. Qualora tali norme o situazioni locali lo rendano necessario o per urgenti esigenze di servizio, la procedura per la stipulazione può aver luogo in deroga alle anzidette norme dell'ordinamento italiano.

2. Per i contratti di locazione stipulati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in analogia a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 dello stesso decreto ».

80. L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — (*Istituzioni e fini*). — 1. È istituito in seno al Ministero degli affari esteri l'istituto diplomatico.

2. L'istituto:

a) cura la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale del Ministero, nonché, ove necessario, l'acquisizione di specializzazioni;

b) promuove nei modi idonei la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica, cura il corso di formazione per l'accesso alla carriera stessa e attende

all'aggiornamento, qualificazione e perfezionamento professionale del personale ad essa appartenente, nonché alla sua specializzazione per materia o per area geografica.

3. Nel quadro delle finalità di cui al comma 2, l'istituto attende all'organizzazione di corsi od altre attività intesi a conseguire l'approfondimento delle conoscenze di lingue straniere o l'apprendimento di nuove lingue, nonché allo svolgimento di specifiche attività di addestramento ed informazione professionale che si rendano necessarie in vista della prestazione del servizio all'estero o di altri avvicendamenti del personale.

4. All'istituto può essere affidato il compito di curare la preparazione, soprattutto in vista di funzioni da svolgere all'estero, di personale non dipendente dal Ministero. I corsi di lingue previsti nel comma 3, nonché opportune iniziative di formazione ed informazione, possono essere svolte dall'istituto in favore dei familiari dei dipendenti del Ministero destinati all'estero.

5. L'istituto svolge, attraverso opportuni collegamenti con le organizzazioni ed enti internazionali nonché con altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici e privati nazionali, attività di promozione e di assistenza al reclutamento di cittadini italiani da parte delle organizzazioni e degli enti internazionali ».

81. L'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — (*Direzione*). — 1. All'istituto è preposto un funzionario diplomatico scelto tra gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari. Egli è coadiuvato da un vice direttore, designato tra i ministri plenipotenziari e i consiglieri di ambasciata. Il direttore presiede all'attività dell'istituto con l'assistenza di un comitato direttivo.

2. Il comitato direttivo è composto dal direttore e dal vice direttore dell'istituto, da tre funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata,

uno dei quali in servizio alla direzione generale del personale e dell'amministrazione, da un dirigente amministrativo, da un rappresentante del personale designato dal consiglio di amministrazione e da quattro personalità della politica, della cultura, dell'economia e della cooperazione allo sviluppo, notoriamente esperte in problemi internazionali. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di legazione.

3. Il Ministro degli affari esteri procede con suo decreto alla nomina del direttore, del vice direttore e dei membri del comitato. Le nomine sono valide per tre anni e possono essere rinnovate per una sola volta ».

82. L'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 89. — (Attività). — 1. Per il conseguimento delle sue finalità l'istituto diplomatico tiene o organizza corsi e svolge ogni altra opportuna attività. Esso può stabilire opportune intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e può avvalersi della collaborazione di università, di istituti culturali ed altri enti, sia italiani che stranieri, anche stipulando con essi apposite convenzioni per l'organizzazione di corsi, seminari ed altre attività formative, ivi compresi quelli attinenti al corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica.

2. Il comitato direttivo con sua deliberazione può concedere borse, previo concorso, e premi di studio a quanti partecipano a corsi di preparazione per la carriera diplomatica, nonché contributi al personale di cui all'articolo 93 inviato all'interno e all'estero a seguire corsi di studio.

3. Su proposta del comitato direttivo, il Ministro approva il programma annuale di attività dell'istituto, sottopostogli con almeno tre mesi di anticipo dal direttore, conferendo per la durata di ciascun corso gli incarichi degli insegnamenti in relazione ai corsi organizzati direttamente

dall'istituto, approvando, previa intesa con il Ministro del tesoro, le convenzioni con le istituzioni indicate nel comma 1, concedendo alle istituzioni suddette contributi per l'organizzazione di corsi o per attività connesse alle finalità dell'istituto, deliberando sulle opportune iniziative di promozione del reclutamento di cittadini italiani da parte di organizzazioni ed enti internazionali e ripartendo gli stanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 91 in relazione alle diverse attività dell'istituto.

4. Il direttore dell'istituto cura l'attuazione del programma di attività e delle decisioni in cui esso si articola, in particolare vigilando sullo svolgimento dei corsi e delle altre attività di formazione professionale in Italia ed all'estero e promuovendo i collegamenti con le organizzazioni internazionali e gli enti nazionali che si rendano opportuni per le attività di cui al comma 5 dell'articolo 87 ».

83. L'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — (*Personale direttivo e docente*). — 1. La retribuzione degli incaricati dell'insegnamento nei corsi è fissata di concerto con il Ministro del tesoro nel decreto di conferimento dell'incarico.

2. I professori universitari ordinari o associati cui siano conferiti incarichi di insegnamento nei corsi di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo, in congedo per incarico, o in regime a tempo definito. In questo ultimo caso è corrisposta dall'istituto diplomatico un'indennità mensile pari alla differenza tra il trattamento economico del regime a tempo pieno e quello del regime a tempo definito. Gli esperti italiani e stranieri, ai quali siano conferiti incarichi di insegnamento, sono assunti con contratto di diritto privato, di durata massima annuale e rinnovabile, stipulato dal direttore dell'istituto diplomatico. I funzionari diplomatici incaricati di attività di insegnamento o di coordinamento nel-

l'ambito dei corsi di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione nel limite dell'aliquota stabilita dall'articolo 111. I criteri per la fissazione dei compensi per gli incarichi non retribuiti per effetto del presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Le indennità e i compensi previsti nel presente articolo sono cumulabili con il trattamento economico di servizio o di quiescenza e con ogni altra competenza ».

84. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 91. — (*Spese di funzionamento*).  
— 1. Tutte le spese relative all'attività e al funzionamento dell'istituto diplomatico, ivi comprese quelle per i locali, per l'acquisto di materiale didattico e dei testi di studio e per la pubblicazione di dispense, nonché per l'acquisto e la manutenzione di altre apparecchiature anche informatiche, sono a carico dei capitoli di spesa dello stato di previsione per il Ministero degli affari esteri, sotto la rubrica "Istituto diplomatico".

2. Sono comprese tra le spese di cui al comma 1 quelle relative al vitto e all'alloggio dei partecipanti ai corsi curati dall'istituto e dei funzionari accompagnatori, quando tali corsi prevedano periodi di svolgimento in località italiane diverse dalla sede del corso o all'estero. In tali casi il trattamento di missione è ridotto ad un terzo ».

85. L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — (*Norme di attuazione*). —  
1. Con decreto del Ministro, sentiti il comitato direttivo dell'istituto ed il consiglio di amministrazione del Ministero, sono disciplinati l'ordinamento amministrativo dell'istituto stesso e l'utilizzazione da parte di esso del personale, incluso quello non appartenente al Ministero.

2. Con la procedura di cui al comma 1 vengono determinati i criteri dei corsi curati dall'istituto diplomatico e quelli per la concessione delle borse e dei premi di studio e per il funzionamento e l'organizzazione, anche mediante apposite convenzioni, dell'unità organica preposta alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 87.

3. Con la stessa procedura può essere prevista la costituzione di un internato e possono esserne disciplinati il funzionamento e le modalità di gestione anche mediante apposite convenzioni.

4. Con le anzidette modalità viene disposto ogni altro provvedimento necessario per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo e per lo sviluppo dell'attività dell'istituto ».

86. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 93. — (*Personale dei ruoli dell'amministrazione degli affari esteri*). — 1. L'amministrazione degli affari esteri è costituita:

- a) dalla carriera diplomatica;
- b) dai dirigenti amministrativi;
- c) dai dirigenti dei ruoli speciali;
- d) dal personale delle qualifiche funzionali, inquadrato in profili professionali.

2. Le dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle qualifiche funzionali con relativa ripartizione per profili professionali, sono stabilite nelle tabelle numerate da 2 a 4, annesse al presente decreto. Le dotazioni organiche previste per i singoli profili dalla tabella 4 possono essere modificate con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, in relazione a variazioni dei profili stessi, nei limiti delle dotazioni organiche di qualifica ».

87. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:

« ART. 93-bis - (*Avvicendamenti*). — 1. I funzionari della carriera diplomatica prestano servizio presso l'amministrazione centrale e, dopo periodi di servizio non inferiori a due anni né superiori a quattro anni, sono destinati a ricoprire posti in organico presso uffici all'estero. Il servizio all'estero non può superare un periodo di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni nel servizio tra sede e sede. I funzionari predetti non possono essere trasferiti da una ad altra sede all'estero oppure richiamati al Ministero prima che siano trascorsi due anni dalla data di assunzione delle funzioni, salvo soppressione del posto di organico, e devono essere trasferiti entro sei mesi dal compimento di un quadriennio nello stesso luogo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai dirigenti amministrativi, salvi i periodi massimi di prestazione del servizio presso l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero, che sono rispettivamente aumentati e ridotti a sei anni.

3. Il personale delle qualifiche funzionali è soggetto all'obbligo dell'avvicendamento tra l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 124 relative al personale inquadrato in specifici profili di aree tecniche. I periodi minimi e massimi di permanenza in servizio effettivo presso l'amministrazione centrale, quelli di permanenza in servizio continuativo complessivo all'estero e quelli relativi al servizio in ogni sede all'estero sono stabiliti di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero degli affari esteri secondo criteri di tendenziale armonizzazione con le disposizioni sulla mobilità di cui al comma 1, salvo quanto può essere previsto, sempre d'intesa con le suddette organizzazioni sindacali, per il personale inquadrato in specifici profili di aree particolari.

4. Per esigenze di servizio o per altre gravi ragioni, il Ministro può disporre de-

roghe alle suddette disposizioni, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica e per i funzionari di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17, il Consiglio dei Ministri, e, per il restante personale, il consiglio di amministrazione ».

88. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 93-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 93-*ter* — (*Funzioni*). — 1. Il personale dei ruoli dell'amministrazione degli affari esteri esercita le funzioni inerenti al grado, tenuto conto per la carriera diplomatica di quanto disposto dall'articolo 101, o al profilo professionale nonché alla carriera, ruolo o qualifica cui appartiene.

2. Al personale in servizio all'estero possono essere affidati temporaneamente, in rapporto a specifiche e motivate esigenze di servizio a carattere straordinario, funzioni diverse da quelle del grado o profilo professionale e della carriera, ruolo o qualifica di appartenenza ».

89. Gli articoli 142 e 148 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.

90. L'articolo 94 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — (*Comportamento del personale*). — 1. Il personale dell'amministrazione degli affari esteri è tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, avendo cura soprattutto di evitare che dai suoi scritti o dichiarazioni possano derivare riflessi negativi per l'attività dell'amministrazione nelle relazioni internazionali, specie in rapporto alla natura del tema trattato ed alla posizione rivestita dall'autore.

2. Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare la sua condotta sia in privato che in ufficio ed in pubblico ai più rigorosi principi di disciplina, di cor-



rettezza e decoro imposti dai maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui fa parte e del rispetto delle leggi e degli usi locali ».

91. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 94 è inserito il seguente:

« ART. 94-bis — (*Comportamento del personale non appartenente all'amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero*). — 1. Al personale non appartenente all'amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, nelle istituzioni e nei programmi da essi dipendenti e negli uffici di enti pubblici si applica il comma 2 dell'articolo 94.

2. Fatta salva la normativa di stato propria di ciascun operatore di cui al comma 1, il capo della rappresentanza diplomatica può, quando la trasgressione ai doveri di comportamento di cui al comma 1 sia stata compiuta da un dipendente di amministrazione statale o ente pubblico, infliggere la sanzione della censura con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e proporre all'amministrazione od all'ente pubblico di appartenenza del dipendente l'applicazione di altre sanzioni previste dall'articolo 78 del sopracitato decreto presidenziale per trasgressioni più gravi.

3. Quando non si tratti di pubblici dipendenti, il capo della rappresentanza diplomatica può proporre l'anticipata risoluzione del contratto per violazione degli obblighi di comportamento di cui al comma 1 ».

92. L'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 95. — (*Formazione e qualificazione professionale*). — 1. L'amministrazione degli affari esteri adotta ogni iniziativa atta a conseguire il più elevato livello di formazione e qualificazione pro-

fessionale del personale, in particolare mediante corsi di carattere generale o specifico, curati dall'istituto diplomatico, e mediante una appropriata rotazione del personale stesso in differenti posti o funzioni al Ministero e all'estero.

2. Oltre ai corsi specificatamente indicati nel presente decreto, il Ministro, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può affidare all'istituto diplomatico la organizzazione di altri corsi, anche disponendo la partecipazione del personale a corsi tenuti da altre amministrazioni, istituti o enti, in Italia o all'estero.

3. I corsi possono essere differenziati totalmente o parzialmente per il personale specializzato e per quello destinato a conseguire specializzazioni o qualificazioni.

4. La partecipazione ai corsi è obbligatoria; essa è valutata ai fini delle promozioni nella carriera diplomatica, nei limiti e con le modalità previsti dal presente decreto o dal regolamento, e, anche per quanto attiene al restante personale, ad altri fini collegati con le esigenze di servizio.

5. Durante il periodo dei corsi il personale presta servizio negli uffici solo se ciò sia compatibile con le esigenze dei corsi stessi, secondo quanto disposto dal presente decreto e secondo quanto specificatamente determinato dal Ministro.

6. Le spese per i corsi suddetti e quelle necessarie per la partecipazione del personale sono a carico dell'amministrazione.

7. Con decreto del Ministro, sentiti il comitato direttivo dell'istituto diplomatico e il consiglio d'amministrazione del Ministero, vengono indicati i criteri direttivi cui debbono essere informati i corsi e quelli per l'accertamento del profitto, anche eventualmente mediante prove finali ».

93. Gli articoli 143, 144, 147, 277 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.

94. L'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 96. — (*Congedi e aspettativa al personale all'estero*). — 1. La durata del congedo ordinario del personale in servizio all'estero è aumentata, per le necessità inerenti al servizio, di un decimo; l'aumento è di un quinto per i funzionari che rivestono i gradi di consigliere di legazione e superiori, o di primo dirigente e superiori.

2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo 97 il periodo di congedo ordinario annuale stabilito per il personale civile dello Stato, modificato secondo il disposto del comma 1, è rispettivamente aumentato della metà e di due terzi.

3. Il congedo ordinario deve essere fruito nel corso di ciascun anno in un solo periodo continuativo, o, al massimo, in tre periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio. Ove le predette esigenze di servizio rendano necessario un rinvio, il congedo maturato deve essere fruito entro l'anno successivo. L'ulteriore cumulo del congedo ordinario, oltre il suddetto limite biennale, e fino ad un massimo di 120 giorni, dovrà essere espressamente autorizzato dal Ministero sulla base di comprovate eccezionali esigenze di servizio. In quest'ultimo caso il congedo cumulato dovrà essere fruito entro l'anno successivo al predetto biennio.

4. Anche in deroga alla normativa generale, al personale in servizio all'estero può essere concesso il congedo straordinario per malattia ed infermità fino ad un massimo di due mesi. Il suddetto limite è aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui il personale non possa essere trasferito senza danno.

5. Il congedo ordinario e quello straordinario concesso per motivi diversi da quelli di salute possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero.

6. Il personale in servizio all'estero collocato in aspettativa cessa di appartenere ad ogni effetto all'organico dell'ufficio ».

95. L'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 97. — (*Residenze disagiate*). —

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per la notevole distanza dall'Italia e per le condizioni di vita o di clima e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per più gravose condizioni di vita o di clima.

2. Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei o di nove dodicesimi. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede ed il congedo.

3. Ai fini del computo del servizio in sedi situate nei paesi indicati con il decreto di cui all'articolo 98, richiesto dall'articolo 107, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate è valutato con un aumento di nove dodicesimi nei casi in cui eventi straordinari impediscano il completamento del periodo minimo biennale di prestazione del servizio in un ufficio all'estero.

4. Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito, a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per eccezionali esigenze di servizio, il predetto personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata ».

96. L'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 98. — (*Determinazione di sedi a fini specifici*). — 1. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministra-

zione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono elencate le sedi alle quali si applicano le seguenti disposizioni:

a) prestazione del periodo biennale di servizio di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 107;

b) eventuale conferimento delle funzioni del grado superiore ai sensi del comma 4 dell'articolo 101;

c) riduzione dei requisiti richiesti al personale delle qualifiche funzionali per l'attribuzione dei posti all'estero più elevati relativamente ai profili professionali per i quali sia previsto il servizio all'estero.

2. L'elenco di cui al decreto previsto dal comma 1 comprende tutte le residenze qualificate disagiate o particolarmente disagiate ai sensi dell'articolo 97, nonché altre sedi che siano caratterizzate, anche solo temporaneamente, da difficoltà di avvicendamento.

3. Nelle sedi che cessino di essere elencate nell'anzidetto decreto, le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi limitatamente al personale ivi in servizio al momento in cui ha effetto la modifica della qualificazione nella sede stessa ».

97. Dopo l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« ART. 98-bis — (*Commissione di disciplina e norme particolari sul procedimento disciplinare*). — 1. La commissione di disciplina per il personale dell'amministrazione degli affari esteri è nominata per un biennio con decreto del Ministro ed è composta di quattro funzionari della carriera diplomatica, dei quali uno di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di I classe che la presiede, uno di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe e due di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, e di un dirigente amministrativo di qualifica non inferiore a dirigente superiore.

2. Le funzioni di segretario della commissione di disciplina sono esercitate da

un funzionario di grado non inferiore a consigliere di legazione.

3. I supplenti dei membri funzionari della carriera diplomatica hanno grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Il supplente del membro dirigente amministrativo ha qualifica dirigenziale. Il supplente del segretario ha grado non inferiore a consigliere di legazione.

4. L'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero può essere richiesto dal direttore generale del personale di curare lo svolgimento delle eventuali attività istruttorie di cui all'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'ispettore generale, o altro funzionario dell'ispettorato è invitato dalla commissione di disciplina ad intervenire alle sedute della commissione e riferisce sui casi dei quali l'ispettorato abbia avuto occasione di occuparsi.

5. Al personale in servizio all'estero che chieda di prendere visione del procedimento è rimessa copia degli atti stessi.

6. Al personale in servizio all'estero che intervenga alla trattazione orale spetta il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in Italia per ragioni di servizio.

7. I termini previsti dalle disposizioni sul procedimento disciplinare sono raddoppiati per il personale in servizio all'estero ».

98. L'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 99. — (*Ordinamento speciale e funzioni*). — 1. Ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è affidato il servizio delle relazioni con l'estero. I funzionari diplomatici esercitano le loro funzioni, sul piano dei rapporti internazionali bilaterali e multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare, economico-finanziario, commerciale e della cooperazione tecnologica, sociale e dell'emigrazione, culturale e scientifico, di informazione e stampa, della cooperazione allo sviluppo.

2. La carriera diplomatica, per la natura delle funzioni attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, è retta da un ordinamento speciale quale risulta dal presente decreto.

3. Ad essa si accede esclusivamente per concorso al grado iniziale, secondo la procedura di cui all'articolo 99-bis; non è consentita alcuna immissione nella carriera diplomatica, né è consentito alcun trasferimento o passaggio ad essa da altra carriera, da altri ruoli o qualifiche, da altre amministrazioni ».

99. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 99 è inserito il seguente:

« ART. 99-bis — (*Accesso alla carriera diplomatica*). — 1. L'accesso alla carriera diplomatica avviene previo superamento di un concorso pubblico che si articola in un concorso per esami e titoli e in un corso di formazione. Il concorso e il corso di formazione tendono ad accertare la preparazione e le attitudini necessarie all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatica e sono regolati dalle disposizioni seguenti:

a) Concorso — Per l'ammissione al concorso sono richiesti la cittadinanza italiana con esclusione di ogni equiparazione, una età non superiore a 30 anni e il possesso del diploma di laurea. Gli aspiranti debbono altresì possedere una costituzione fisica che permetta loro di sopportare qualsiasi clima ed essere esenti da imperfezioni fisiche.

Il concorso comprende prove scritte ed orali nelle materie indicate dal regolamento e un colloquio culturale-attitudinale.

Il regolamento stabilisce: gli specifici diplomi di laurea per l'ammissione al concorso; le forme delle prove; le materie di esame e le differenziazioni in relazione alle specializzazioni; i titoli; i criteri per la valutazione delle prove e dei titoli, incluso l'eventuale raggruppamento degli elaborati di ciascun candidato; la compo-

sizione della commissione giudicatrice; le modalità concernenti lo svolgimento del concorso e la formazione della graduatoria. Il bando stabilisce altresì la ripartizione dei posti messi a concorso in rapporto alle specializzazioni da attribuire. È richiesta la comprovata conoscenza di almeno due lingue estere.

Non possono far parte della commissione giudicatrice del concorso il direttore ed il vice direttore dell'istituto diplomatico, gli altri membri del comitato direttivo, nonché i docenti di cui l'istituto si sia avvalso per corsi di preparazione nel biennio precedente al concorso. Non si può far parte della commissione suddetta più di una volta nel corso di uno stesso triennio.

I candidati che conseguono l'idoneità al concorso sono ammessi, in ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, al corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica. Si applica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Della riserva dei posti prevista dall'articolo 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fruisce anche il personale dell'amministrazione appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica. Le altre riserve dei posti previste dalla legge valgono solo come titoli di preferenza a parità di merito.

I candidati che, pur risultando idonei, non conseguono l'ammissione al corso di formazione sono ammessi, a domanda, nell'ordine di graduatoria e nel limite dei posti disponibili, a frequentare il corso immediatamente successivo qualora gli ammessi a quest'ultimo siano in numero inferiore a quello dei posti messi a concorso.

*b) Corso di formazione* — Il corso di formazione ha la durata di un anno ed è curato dall'istituto diplomatico.

Il regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del corso, che può anche includere attività di addestramento



professionale in Italia e all'estero. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la valutazione dell'attitudine al servizio diplomatico quale risulterà dalle varie prove previste. Esso stabilisce in particolare i criteri per il giudizio di idoneità basato sul corso e per la formazione della graduatoria finale del concorso-corso, nonché per il conseguimento delle specializzazioni di carriera.

I candidati che abbiano conseguito un giudizio di idoneità al termine del corso di formazione accedono alla carriera diplomatica sulla base della graduatoria finale. I candidati che non abbiano conseguito l'idoneità al termine del corso sono ammessi, a domanda, nell'ordine di graduatoria finale del concorso-corso e nel limite dei posti disponibili, a frequentare il corso immediatamente successivo, qualora gli ammessi a quest'ultimo, inclusi eventuali candidati idonei di cui alla lettera a), siano in numero inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Il periodo di frequenza del corso vale come periodo di prova per i candidati dichiarati vincitori e nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 103. Esso è computato, a tutti gli effetti, compresi quelli della progressione economica, come anzianità di grado e di carriera ed è valutato come servizio prestato al Ministero.

Ai candidati ammessi al corso di formazione spetta, per la durata del corso stesso, l'assistenza sanitaria prevista per gli impiegati civili dello Stato.

I candidati ammessi al corso di formazione che prestino il servizio militare di leva o siano ad esso tenuti ottengono rispettivamente la sospensione o il rinvio della prestazione del servizio stesso ».

100. L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 100. — (*Specializzazioni e qualificazioni*). — 1. La carriera diplomatica è costituita di un unico ruolo. I funzionari che lo compongono possiedono specializzazioni. Queste sono in materia economica, commerciale e della cooperazione allo sviluppo, in materia sociale, in mate-

ria di informazione, di stampa e cooperazione culturale. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere modificate le specializzazioni per materia e stabilite specializzazioni per area geografica.

2. Le specializzazioni che l'amministrazione decida di attribuire di volta in volta a seconda delle esigenze di servizio sono acquisite nel corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica. Esse possono essere altresì acquisite, qualora sopravvenute esigenze di servizio richiedano una diversa ripartizione dei funzionari per settori di specializzazione, negli eventuali corsi per segretari di legazione di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 102.

3. I funzionari diplomatici possono altresì conseguire particolari qualificazioni professionali per effetto delle esperienze di servizio, o a seguito dei corsi di superiore informazione professionale per consiglieri di legazione di cui alla lettera *b*) del comma 1 dall'articolo 102, o di appositi corsi di qualificazione. In particolare saranno promosse iniziative di aggiornamento, in Italia ed all'estero, specificamente volte a favorire lo sviluppo della professionalità dei singoli funzionari diplomatici, inclusi quelli di grado superiore a quello di consigliere di ambasciata, anche in relazione alle loro destinazioni all'estero.

4. I funzionari diplomatici esercitano le funzioni della rispettiva specializzazione, secondo le modalità previste dal presente decreto, fino al grado di consigliere di legazione incluso. I funzionari di grado superiore possono essere destinati a ricoprire posti all'estero legati a settori di specializzazione sulla base della specializzazione posseduta o delle particolari qualificazioni di cui al comma precedente. Indipendentemente dalla specializzazione o qualificazione posseduta i funzionari diplomatici possono essere indifferentemente utilizzati a seconda delle esigenze di servizio nei vari settori di attività indicati nell'articolo 99 ».

101. L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 101. — (*Gradi, funzioni*). — 1. I gradi della carriera diplomatica sono:

- a) ambasciatore;
- b) inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe;
- c) inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe;
- d) consigliere di ambasciata;
- e) consigliere di legazione;
- f) primo segretario di legazione;
- g) segretario di legazione.

2. In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano:

a) presso l'amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione all'organizzazione e al funzionamento del Ministero secondo quanto previsto dal presente decreto e stabilito dal decreto di cui all'articolo 25;

b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni indicate nella tabella 1.

3. Il funzionario diplomatico che consegue l'avanzamento al grado superiore può continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

4. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 e fermo restando quanto disposto dal presente decreto in tema di preposizione a rappresentanze diplomatiche, i funzionari diplomatici, purché compresi in ordine di ruolo nel primo terzo e, se consiglieri di legazione o di ambasciata, nella prima metà dell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi situate nei paesi indicati con il decreto di cui all'articolo 98.

5. Non possono a titolo onorifico essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatica gradi della carriera stessa e qualifiche diplomatiche e consolari ».

102. L'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 102. — (*Corsi*). — 1. L'amministrazione degli affari esteri tiene i seguenti corsi promossi specificamente per i funzionari diplomatici:

a) eventuali corsi per i segretari di legazione intesi in particolare a consentire l'approfondimento delle specializzazioni conseguite durante il corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica o per l'acquisizione di specializzazioni richieste da sopravvenute esigenze di servizio;

b) corso di superiore informazione e qualificazione professionale della durata di almeno sei mesi per i funzionari nel grado di consigliere di legazione;

c) eventuali corsi intesi a consentire l'acquisizione di particolari qualificazioni professionali, anche in vista della destinazione a posti all'estero cui siano collegate funzioni in settori di specializzazione per materia diversi da quella posseduta.

2. Durante i corsi indicati nella lettera b) del comma 1 i funzionari non prestano servizio negli uffici.

3. Nel quadro delle iniziative di cui alla lettera c) del comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 100, l'amministrazione può inviare funzionari diplomatici presso enti e organizzazioni nazionali o internazionali per brevi cicli di aggiornamento o destinarli a seguire alti studi in Italia o all'estero in materie connesse alle funzioni di cui all'articolo 99. Possono essere inviati a seguire i predetti corsi di alti studi non più di dieci funzionari contemporaneamente. Un funzionario non può essere destinato a seguire i corsi di cui al presente comma per un periodo complessivamente superiore a due anni.

4. I funzionari destinati a partecipare, per almeno un anno, ad attività di istituti di alti studi internazionali possono essere collocati fuori ruolo secondo quanto previsto dall'articolo 110 ».

103. L'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 103. — (*Nomina in ruolo*). — 1. I candidati dichiarati vincitori al termine della procedura concorsuale di cui all'articolo 99-bis sono nominati segretari di legazione con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, nell'ordine della graduatoria formata a conclusione del corso stesso ».

104. L'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

105. L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 105. — (*Avanzamenti*). — 1. Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.

2. Per poter essere ammessi agli scrutini ed al concorso di promozione i funzionari diplomatici debbono avere riportato nell'ultimo quadriennio un giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo.

3. Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti delle disponibilità dei posti nel grado in cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo ».

106. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 105 è inserito il seguente articolo:

« ART. 105-bis — (*Periodicità e procedure delle promozioni*). — 1. Ad eccezione di quelle a consigliere di legazione, conferite per concorso, le promozioni sono effettuate due volte l'anno per i posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre. Esse sono effettuate rispettivamente entro il 31 ottobre e il 30 aprile immediatamente successivi, riguardano i funzionari diplomatici in possesso dei requisiti prescritti rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre, e, salvo quanto disposto dall'articolo 106, decorrono agli effetti giuridici ed economici rispettivamente dal 1° luglio e dal 1° gennaio.

2. Le promozioni per concorso sono effettuate una volta all'anno per i posti disponibili al 30 aprile. Il concorso è bandito entro il 31 maggio e ad esso è ammesso il personale in possesso dei requisiti prescritti al 30 aprile. Le promozioni decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1° maggio.

3. Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro e, ad eccezione di quelle per concorso, sono effettuate su designazione della commissione di avanzamento di cui all'articolo 105-ter e sentito il parere del consiglio di amministrazione, oppure su designazione del consiglio stesso qualora a seguito di motivato parere sfavorevole di quest'ultimo il Ministro stimi necessaria una nuova designazione.

4. Il concorso di promozione a consigliere di legazione è effettuato da apposita commissione. Esso ha luogo per titoli di servizio. Le norme relative alla composizione della commissione giudicatrice, alle modalità del concorso, alla natura dei titoli, ai criteri per la valutazione dei titoli stessi ivi compresi quelli relativi a specializzazioni e qualificazioni e per la formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento, emanato sentito anche il consiglio di amministrazione ».

107. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 105-bis è inserito il seguente articolo:

« ART. 105-ter — (*Commissione di avanzamento*). — 1. La commissione di avanzamento per la carriera diplomatica è costituita di quattro funzionari diplomatici di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di I classe in servizio al Ministero o all'estero. Di essi almeno uno, che esercita le funzioni di presidente, deve rivestire il grado di ambasciatore e non meno di due devono essere in servizio all'estero. Non possono essere membri della commissione di avanzamento i funzionari indicati negli articoli 4, 17 limitatamente ai primi tre commi, e 18.

2. I membri della commissione sono nominati ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri su designazione del consiglio di amministrazione; essi non possono far parte della commissione più di una volta nel corso dello stesso quinquennio. Qualora durante l'anno uno dei membri della commissione di avanzamento cessi dal servizio o non possa comunque esercitare le funzioni affidategli, viene nominato per il residuo periodo altro membro.

3. Due funzionari diplomatici, eletti annualmente ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, secondo le modalità del regolamento tra il personale in servizio presso l'amministrazione centrale e nominati con decreto del Ministro, fanno parte, con facoltà di voto, della commissione. Si applicano le disposizioni del comma 2.

4. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le veci, può essere invitato dalla commissione di avanzamento a riferire su casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.

6. Il direttore generale del personale o, in caso di impedimento, il vice direttore generale partecipa, in qualità di relatore e senza voto, ai lavori della commissione.

7. Un funzionario diplomatico di grado non inferiore a primo segretario di legazione, in servizio presso la direzione generale del personale, esercita le funzioni di segretario della commissione ».

108. L'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 106. — (*Promozioni a primo segretario di legazione*). — 1. Le promozioni a primo segretario di legazione sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel grado, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica.

2. Le promozioni suddette decorrono, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio ».

109. L'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 107. — (*Promozioni a consigliere di legazione*). — 1. Le promozioni a consigliere di legazione sono effettuate mediante concorso.

2. Sono ammessi al concorso a consigliere di legazione i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti:

a) abbiano compiuto nove anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica, incluso il periodo di frequenza del corso di formazione per l'accesso alla carriera, di cui non meno di cinque nel grado;

b) abbiano prestato negli uffici all'estero un periodo di servizio di quattro anni di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari e due nell'esercizio di funzioni della specializzazione per materia o per area geografica;



c) abbiano prestato servizio per almeno due anni, incluso il periodo di frequenza del corso di formazione per l'accesso alla carriera, presso il Ministero; è equiparato ai fini della presente disposizione il servizio militare prestato dopo l'ammissione alla carriera diplomatica;

d) abbiano comunque trascorso almeno due anni in sedi elencate con il decreto di cui all'articolo 98.

3. I periodi di servizio e le funzioni espletate devono risultare da atti formali.

4. Sono ammessi a concorso i nove decimi dei posti disponibili a norma dell'articolo 105-bis. L'altro decimo dei posti è conferito dopo l'espletamento del concorso, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni dei vincitori del concorso stesso, ai funzionari che, oltre a possedere i requisiti previsti dal comma 2, abbiano compiuto 16 anni di effettivo servizio nella carriera diplomatica sempreché riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneità deve essere motivato. Il compimento dell'anzianità di 16 anni di servizio effettivo nella carriera non preclude la possibilità di partecipazione al concorso; sono peraltro esclusi dalla graduatoria i funzionari che, in possesso dell'anzianità suddetta, non siano compresi tra i vincitori.

5. Agli effetti del calcolo per la ripartizione dei posti, la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unità; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo è aggiunto all'aliquota del decimo ».

110. L'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 108. — (*Promozioni a consigliere di ambasciata*). — 1. Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate a scelta tra i consiglieri di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti:

a) abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo nel grado;

b) abbiano prestato, in aggiunta ai periodi di servizio previsti per la promozione a consigliere di legazione, un ulte-

riore periodo di almeno due anni negli uffici all'estero o presso l'amministrazione centrale, anche non nel grado di appartenenza, nell'esercizio delle funzioni della specializzazione per materia o per area geografica;

c) abbiano partecipato con esito favorevole al corso di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 102;

d) siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero pari a tre quinti dell'organico del grado.

2. Le promozioni vengono effettuate in base ad una valutazione sintetica che, senza applicazione di coefficienti numerici, tiene conto della qualità del servizio, degli incarichi svolti, della cultura, nonché della personalità del funzionario e della sua attitudine alle funzioni del grado superiore quali risultano, in particolare, dalle doti di carattere, intellettuali e di formazione professionale conformemente a quanto stabilito dall'articolo 105 ».

111. L'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 109. — *(Nomina a ministro plenipotenziario di II classe, a ministro plenipotenziario di I classe, ad ambasciatore).*

— 1. Le nomine a ministro plenipotenziario di II classe, a ministro plenipotenziario di I classe, ad ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Esse sono effettuate rispettivamente tra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di servizio effettivo nel grado, tra i ministri plenipotenziari di II classe con almeno tre anni di servizio effettivo nel grado e tra i ministri plenipotenziari di I classe con almeno due anni di servizio effettivo nel grado.

2. Alle nomine a ministro plenipotenziario di II classe ed a quelle a ministro plenipotenziario di I classe si procede, entro il limite dei posti disponibili, almeno una volta all'anno ».

112. L'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato. L'articolo 110 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente:

« ART. 110. — (*Collocamento fuori ruolo*). — 1. Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso gli altri Ministeri e presso enti pubblici, secondo il disposto dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I predetti funzionari partecipano all'attività di coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e l'amministrazione o l'ente presso il quale svolgono le loro funzioni, mantenendo regolari contatti con i competenti organi del Ministero degli affari esteri.

2. I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1 non possono superare il numero di venticinque, non comprendendosi in tale numero i funzionari diplomatici che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni.

3. È abrogata la tabella *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, limitatamente alle destinazioni presso la cessata amministrazione fiduciaria della Somalia e presso le organizzazioni e gli enti a carattere internazionale.

4. I dipendenti del Ministero degli affari esteri possono essere collocati fuori ruolo, secondo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, e successive modificazioni, per assumere un impiego presso enti ed organismi internazionali o per esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri.

5. I funzionari della carriera diplomatica possono anche essere collocati fuori ruolo, fino ad un massimo di cinque unità, per partecipare, per periodi di durata almeno annuale, ad attività di istituti di alti studi internazionali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposi-

zioni della predetta legge 27 luglio 1962, n. 1114 ».

113. L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 111. — (*Collocamento a disposizione*). — 1. Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di ambasciata possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio.

2. Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dell'incarico.

3. Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo di disposizione non può eccedere i due anni; trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro.

4. Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non può essere superiore a venti, oltre quello dei posti del ruolo organico ».

114. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:

« ART. 113-bis. — (*Trattamento economico*). — 1. Ai candidati ammessi al corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica è attribuito, per il periodo del corso, il trattamento economico del personale civile dello Stato appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella apicale.

2. Ai funzionari diplomatici è attribuito:

a) se segretari o primi segretari di legazione il trattamento economico corrispondente rispettivamente al 65 per cento ed all'80 per cento di quello spettante ai consiglieri di legazione;

b) se consiglieri di legazione il trattamento economico di primo dirigente e,

dopo due anni di anzianità nel grado, quello previsto per il primo dirigente dopo due anni;

c) se di grado superiore il trattamento di cui alla tabella delle retribuzioni previste dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, secondo la seguente corrispondenza:

Consigliere di ambasciata - Dirigente superiore  
Ministro plenipotenziario - Dirigente generale  
Ministro plenipotenziario di I classe - Prefetto di prima classe  
Ambasciatore - Ambasciatore.

3. Ai funzionari diplomatici in servizio presso l'amministrazione centrale compete un'indennità di servizio diplomatico e di rappresentanza, fissata nella misura del 70 per cento dello stipendio.

4. Sono abrogate le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; sono altresì abrogate le disposizioni del secondo comma del predetto articolo 29 incompatibili con il presente articolo ».

115. L'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente articolo:

« ART. 114. — (*Qualifiche e funzioni della dirigenza amministrativa*). — 1. Le qualifiche dei dirigenti amministrativi nei ruoli del Ministero degli affari esteri sono quelle previste dalla normativa generale sulla dirigenza.

2. I suddetti funzionari in servizio presso l'amministrazione centrale, in corrispondenza a quanto stabilito nell'articolo 17, possono essere nominati direttori di coordinamento programmatico e possono essere preposti o assegnati a direzioni di settore, uffici o reparti cui siano attribuiti i seguenti compiti:

a) predisposizione del bilancio, gestione dei capitoli di spesa ed applica-

zione delle norme di contabilità generale dello Stato;

b) gestione ed amministrazione dei beni di pertinenza dell'amministrazione degli affari esteri;

c) attività giuridico-amministrativa attinente alla interpretazione, all'applicazione ed alla predisposizione di leggi e regolamenti di carattere tecnico-amministrativo;

d) organizzazione e funzionamento di servizi tecnici.

3. I dirigenti amministrativi in servizio presso l'amministrazione centrale con funzioni di consigliere ministeriale, consigliere ministeriale aggiunto o vice consigliere ministeriale svolgono, limitatamente alle aree di attività di cui al comma 2, compiti di ispezione, vigilanza, consulenza, analisi e ricerca.

4. I funzionari predetti in servizio presso gli uffici all'estero esercitano le funzioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 77 del presente decreto. A seconda delle esigenze di servizio essi possono essere incaricati di altri compiti tra cui quello di svolgere, se in servizio presso una missione diplomatica, le funzioni consolari di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 39.

5. Ai funzionari predetti possono peraltro essere conferite, nei limiti del 10 per cento dell'organico complessivo della dirigenza amministrativa, funzioni consolari di direzione negli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 43-bis. In particolare:

a) i dirigenti generali possono occupare posti di capo di consolato generale;

b) i dirigenti superiori possono occupare posti di capo di consolato generale, se hanno prestato servizio all'estero per almeno due anni con qualifica dirigenziale, e di capo di consolato;

c) i primi dirigenti possono occupare posti di capo di consolato, se hanno prestato servizio all'estero per almeno quattro anni nei ruoli del Ministero.

6. Salvo quanto disposto dal comma 5, i dirigenti amministrativi, occupano presso gli uffici all'estero posti di commissario regionale capo o esperto amministrativo capo, se dirigenti generali, di primo commissario regionale o esperto amministrativo, se dirigenti superiori, di commissario regionale o esperto amministrativo aggiunto, se primi dirigenti.

7. Il personale delle qualifiche dirigenziali può prestare servizio all'estero in numero complessivo non superiore al 50 per cento delle dotazioni organiche ».

116. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 114, è inserito il seguente:

« ART. 114-bis. — (*Dirigenti dei ruoli speciali*). — 1. I dirigenti dei ruoli speciali dell'amministrazione degli affari esteri svolgono le funzioni previste dalla legge nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale alle quali sono assegnati.

2. In particolare il dirigente superiore ed il primo dirigente per la ricerca storico-diplomatica prestano servizio presso l'ufficio studi del servizio storico e documentazione e presso l'archivio storico-diplomatico; il primo dirigente per la biblioteca è preposto alla biblioteca; il primo dirigente esperto in crittografia soprintende alla conservazione, distribuzione e utilizzazione delle apparecchiature cifranti e per le telecomunicazioni nonché del materiale crittografico di cui predispone la compilazione e la preparazione, collaborando altresì alla vigilanza sull'espletamento delle mansioni tecniche da parte del personale addetto alle operazioni di cifra e di telecomunicazioni; il primo dirigente per l'area informatica esercita le proprie funzioni nel quadro delle attività di cui all'articolo 23-bis, collaborando alla vigilanza del personale addetto alla gestione del centro elaborazione dati.

3. I dirigenti dei ruoli speciali possono essere inviati in missione all'estero per lo svolgimento di particolari incarichi ».

117. L'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 115. — (*Accesso alla dirigenza e avanzamenti*). — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente, l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore e la nomina a dirigente generale sono disciplinati dalla normativa generale sulle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ».

118. L'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 116. — (*Accesso alle qualifiche funzionali*). — 1. L'accesso alle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri avviene, in relazione ai singoli profili professionali, mediante concorso pubblico per esami, salvo quanto diversamente disposto per il personale di specifici profili.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti previsti dalle norme generali per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego, siano in possesso dei requisiti culturali previsti dai profili e possiedano una costituzione fisica che permetta loro di sopportare qualsiasi clima, sempre che si tratti di profili per i quali sia prevista la prestazione del servizio all'estero. In tutti i concorsi di ammissione, salvo quanto previsto per specifici profili professionali relativi alle aree tecniche, è richiesta la comprovata conoscenza di almeno una lingua estera.

3. Il regolamento stabilisce: le forme delle prove, le prove pratiche e tecnico-attitudinali, le materie di esame, i titoli, i criteri per la valutazione delle prove e dei titoli, la composizione delle commissioni giudicatrici, le modalità concernenti lo svolgimento dei concorsi e la formazione delle graduatorie.

4. I vincitori dei concorsi conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova dura sei mesi ed è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica ».



119. L'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — (*Qualificazioni professionali*). — 1. Qualora i profili professionali comprendano componenti suscettibili di particolari qualificazioni, il personale inquadrato in tali profili può essere qualificato in corrispondenza alle funzioni da esercitare nell'ambito delle predette componenti professionali.

2. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, vengono stabiliti i settori di qualificazione.

3. Le eventuali qualificazioni possono essere acquisite nei concorsi di cui all'articolo 116 e, nei casi indicati dal decreto di cui al comma 2, in corsi di formazione professionale successivi all'accesso alla qualifica, nonché in appositi corsi che si rendano necessari anche in vista delle destinazioni all'estero.

4. Il possesso di determinate qualificazioni non preclude l'impiego nell'esercizio di funzioni proprie di altre componenti professionali del profilo ».

120. Gli articoli da 125 a 151 e da 191 a 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.

121. L'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — (*Corsi*). — 1. Durante il periodo di prova e nel primo anno di servizio dopo la nomina in ruolo, il personale delle qualifiche funzionali segue corsi di formazione professionale, di lingue straniere e, nei casi previsti dall'articolo 117, di qualificazione. I suddetti corsi sono curati dall'istituto diplomatico, secondo quanto disposto dagli articoli 87 e 95.

2. Il Ministro stabilisce con proprio decreto, sentiti il comitato direttivo dell'istituto diplomatico ed il consiglio di amministrazione del Ministero, la durata e i criteri direttivi dei corsi, in relazione ai profili professionali.

3. Sono inoltre organizzati altri corsi per l'aggiornamento e l'informazione professionale, nonché per l'acquisizione di eventuali qualificazioni, che si rendano necessari in relazione alle esigenze di servizio.

4. Per i corsi di cui al comma 1 l'accertamento del profitto avviene anche mediante lo svolgimento di una prova finale e si conclude con l'attribuzione di giudizi motivati e differenziati di idoneità al corso. Le suddette risultanze sono valutate anche ai fini della destinazione all'estero del personale inquadrato nei profili professionali per i quali sia previsto il servizio all'estero. Con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 95 può essere disposto lo svolgimento di prove finali anche per specifici corsi di cui al comma 3.

5. I corsi di cui al presente articolo possono essere organizzati in coordinamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ».

122. L'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — (*Funzionari dell'ottava qualifica funzionale per le aree amministrative*). — 1. I funzionari dell'ottava qualifica funzionale per l'amministrazione degli affari esteri, inquadrati in profili professionali delle aree amministrative, se in servizio presso l'amministrazione centrale sono assegnati ad uffici, reparti ed altre unità organiche per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle previste dai rispettivi profili. I funzionari delle aree amministrativa e contabile possono anche essere preposti, in corrispondenza a quanto stabilito dall'articolo 17, a reparti cui siano attribuiti compiti previsti dal comma 2 dell'articolo 114, sempre che la preposizione agli anzidetti reparti non comporti lo svolgimento di funzioni riservate alla carriera diplomatica o all'area dirigenziale.

2. I predetti funzionari in servizio presso gli uffici all'estero possono essere preposti a servizi, secondo quanto disposto dall'articolo 31, in settori di attività

comprese tra quelle previste dai profili. A seconda delle esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere, se in servizio presso una missione diplomatica, le funzioni consolari di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39.

3. I funzionari di cui ai commi 1 e 2 occupano presso gli uffici all'estero posti di commissario amministrativo e, se in possesso di una anzianità minima nella qualifica di undici anni di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero, e non meno di due al Ministero, di primo commissario amministrativo. I primi due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove ed a quattro anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98.

4. Ai funzionari predetti possono peraltro essere conferite funzioni consolari di direzione o di collaborazione negli uffici di cui all'articolo 43-bis. Essi possono occupare posti di capo di vice consolato e di vice console presso consolato generale o consolato ».

123. L'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 120. — (*Collaboratori della settima qualifica funzionale per le aree amministrative*). — 1. I collaboratori della settima qualifica funzionale per l'amministrazione degli affari esteri, inquadrati in profili professionali delle aree amministrative, se in servizio presso l'amministrazione centrale sono assegnati ad uffici, reparti od altre unità organiche per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle previste dai rispettivi profili.

2. I predetti collaboratori in servizio presso gli uffici all'estero possono essere preposti a sezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 31, in settori di attività comprese tra quelle previste dai profili. A seconda delle esigenze di servizio essi possono essere incaricati di svolgere, se in servizio presso una missione diplomatica, le funzioni consolari di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 39.

3. I collaboratori di cui ai commi 1 e 2 occupano presso gli uffici all'estero

posti di vice commissario amministrativo e, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di due al Ministero, di commissario amministrativo aggiunto. I primi due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove ed a quattro anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98.

4. Ai predetti collaboratori possono peraltro essere conferite funzioni consolari di direzione o di collaborazione negli uffici di cui all'articolo 43-*bis*. Essi possono occupare posti di capo di vice consolato, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di quattordici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di tre al Ministero, e di vice console presso consolato generale o consolato, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di dodici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di tre al Ministero ».

124. L'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 121 — (*Assistenti della sesta qualifica funzionale per le aree amministrative*). — 1. Gli assistenti della sesta qualifica funzionale per l'amministrazione degli affari esteri, inquadrati in profili professionali delle aree amministrative, se in servizio presso l'amministrazione centrale sono assegnati ad uffici, reparti od altre unità organiche per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle previste dai rispettivi profili.

2. Gli assistenti predetti in servizio presso gli uffici all'estero operano in settori di attività comprese tra quelle previste dai profili ed occupano posti di cancelliere principale o, qualora inquadrati nel profilo dell'area commerciale, di assistente commerciale principale e, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di due al Ministero, di cancelliere capo o di assistente commerciale capo. I primi

due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove ed a quattro anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98.

3. I predetti assistenti possono essere preposti ad un'agenzia consolare, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di tredici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di tre al Ministero ».

125. L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 122 — (*Operatori della quinta qualifica funzionale per le aree amministrative*). — 1. Gli operatori amministrativi della quinta qualifica funzionale per l'amministrazione degli affari esteri, inquadrati in profili professionali delle aree amministrative, se in servizio presso l'amministrazione centrale sono assegnati ad uffici, reparti od altre unità organiche per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle previste dai rispettivi profili.

2. Gli operatori predetti in servizio presso gli uffici all'estero disimpegnano, nei settori di applicazione, le mansioni incluse tra quelle previste dai rispettivi profili ed occupano posti di coadiutore principale e, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero, e non meno di due al Ministero, di coadiutore superiore. I primi due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove ed a quattro anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98 ».

126. L'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 123 — (*Addetti della quarta qualifica funzionale per le aree ausiliarie e della motorizzazione*). — 1. Gli addetti della quarta qualifica funzionale per l'amministrazione degli affari esteri, inquadrati nei profili professionali delle aree ausiliarie e della motorizzazione, se in servizio presso l'amministrazione cen-

trale, sono assegnati ad uffici, reparti od altre unità organiche per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle previste dai rispettivi profili.

2. Il personale predetto in servizio presso gli uffici all'estero disimpegna, nei settori di applicazione, mansioni incluse tra quelle previste dai rispettivi profili ed occupa posti di commesso o, qualora inquadrato in profili dell'area della motorizzazione, di autista e, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di due al Ministero, di commesso capo o di autista capo. I primi due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove ed a quattro anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98 ».

127. L'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 124 — (*Profili dell'area tecnica — Impiego all'estero*). — 1. Il personale inquadrato nei profili professionali delle aree tecniche può essere destinato ad occupare posti di organico appositamente istituiti presso gli uffici all'estero se inquadrato in profili delle seguenti aree:

a) informatica (analista e programmatore di sistema) e collegamenti tecnici (capo tecnico) nella settima qualifica funzionale;

b) informatica (capo unità operativa e programmatore), cifra (assistente del servizio cifra e intercettazioni) e collegamenti tecnici (assistente tecnico per le telecomunicazioni) nella sesta qualifica funzionale;

c) cifra (telescriventista centralinista operatore radio specializzato) nella quinta qualifica funzionale.

2. Il personale di cui alla lettera a) del comma 1 occupa presso gli uffici all'estero posti di vice commissario amministrativo e, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di commissario amministrativo aggiunto. Il predetto periodo è ridotto a

nove anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98.

3. Il personale di cui alla lettera *b)* del comma 1 occupa presso gli uffici all'estero posti di perito tecnico principale e, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di perito tecnico capo. Il predetto periodo è ridotto a nove anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98.

4. Il personale di cui alla lettera *c)* del comma 1 occupa presso gli uffici all'estero posti di coadiutore principale e, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di due al Ministero, di coadiutore superiore. I primi due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove ed a quattro anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98.

5. Il personale dell'area dei collegamenti tecnici inquadrato in profili di settima e di sesta qualifica può prestare servizio all'estero in numero non superiore al 35 per cento del totale delle dotazioni organiche stabilite per i profili stessi. La suddetta aliquota massima può essere elevata con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, qualora si determinino esigenze di ampliamento di strutture tecniche in determinate sedi all'estero.

6. Il personale dell'area informatica di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 può prestare servizio all'estero in numero non superiore al 15 per cento del totale delle dotazioni organiche stabilite per i profili stessi. Per le esigenze connesse con il programma volto a dotare gli uffici consolari di sistemi informatici complessi, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per l'adeguamento delle dotazioni organiche dei profili professionali dell'area informatica ed a modificare la predetta aliquota massima relativa alla prestazione del servizio all'estero nonché a prevedere, se del caso, la possibilità di destinazione in posti di organico presso gli uffici all'estero del

personale inquadrato in profili per i quali detto servizio non è previsto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, qualora intervengano variazioni dei profili professionali delle aree tecniche cui esse fanno riferimento ».

128. L'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge 13 agosto 1980, n. 462, è sostituito dal seguente:

« ART. 152. — (*Contingente, luogo di reclutamento, nazionalità*). — 1. L'amministrazione degli affari esteri può assumere, nel limite complessivo di un contingente di 1.900 unità, di cui non meno del 45 per cento con contratto regolato dalla legge locale e fino al 55 per cento con contratto regolato dalla legge italiana, personale a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria, anche in relazione ai compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 618, sull'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero. Gli impiegati a contratto svolgono mansioni analoghe a quelle svolte dal personale inquadrato nei profili della sesta, della quinta e della quarta qualifica funzionale di cui agli articoli 121, 122 e 123.

2. Essi sono assunti direttamente dagli uffici all'estero, previa autorizzazione del Ministero, tra stranieri oppure, se risiedono da almeno due anni nel paese dove ha sede l'ufficio presso cui debbono prestare servizio, tra cittadini italiani. Per i paesi in cui non risulti possibile, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 155, reperire *in loco* il personale idoneo necessario, il Ministero può autorizzare l'assunzione di cittadini italiani non residenti ».

129. L'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge 13



agosto 1980, n. 462, è sostituito dal seguente:

« ART. 153. — (*Assunzione di impiegati temporanei*). — 1. Per particolari esigenze di servizio degli uffici all'estero possono essere assunti impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi, entro un limite massimo di cento unità, di cui cinquanta anche eccedenti il contingente previsto all'articolo 152.

2. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono essere autorizzati a sostituire, con impiegati temporanei e comunque per periodi non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovano in una delle condizioni che comportano la sospensione dell'intero trattamento economico. Si prescinde per tali assunzioni dai limiti di contingente indicati nel comma 1.

3. I predetti contratti possono essere rinnovati una sola volta alla scadenza, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

4. Fatta salva la possibilità del rinnovo, prevista nel comma 3, gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.

5. Il rapporto di impiego del personale indicato nei commi precedenti è regolato dalla legge e dagli usi locali e la retribuzione non può superare la retribuzione base iniziale prevista per l'impiegato a contratto che svolge analoghe mansioni, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 162.

6. Per l'assunzione di impiegati temporanei, si prescinde dal limite massimo di età, previsto dal comma 1 dell'articolo 155, e dall'espletamento della prova d'esame, prevista dal comma 3 dell'articolo 155, fermo restando il requisito dell'idoneità da valutarsi dal capo dell'ufficio. Si prescinde altresì dal requisito della residenza previsto per i cittadini italiani dal comma 2 dell'articolo 152 ».

130. L'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,

n. 18, come modificato dalla legge 13 agosto 1980, n. 462, è sostituito dal seguente:

« ART. 155. — (*Requisiti e modalità per l'assunzione*). — 1. Possono essere assunti a contratto coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il quarantesimo anno di età e che siano di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. Non si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie.

2. Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni di cui al comma 1 dell'articolo 152 per le quali debbono essere impiegate. Nella valutazione dell'attitudine a svolgere le mansioni si tiene conto anche della conoscenza delle lingue, dell'ambiente e degli usi locali, del corso degli studi effettuati e dei titoli conseguiti.

3. Le condizioni di cui al comma 2 sono accertate, sulla base di disposizioni generali stabilite con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, mediante prove selettive d'esame, precedute da bandi opportunamente pubblicizzati. Il decreto stabilisce in particolare le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di individuazione delle materie di esame e delle prove attitudinali in relazione alle mansioni, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli e di composizione delle commissioni giudicatrici. Il Ministero sulla base del risultato documentato delle prove autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. I contratti sono approvati con decreto del Ministro.

4. Per le assunzioni di cittadini italiani non residenti, di cui al comma 2 dell'articolo 152, le prove d'esame possono aver luogo anche presso il Ministero, secondo le modalità indicate con il decreto di cui al comma 3. Ove le prove si svolgano al Ministero, il viaggio compiuto dai candidati così prescelti, per raggiun-

gere la sede all'estero in cui saranno assunti come contrattisti, è considerato di servizio agli effetti dell'articolo 159 ».

131. L'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 157. — (*Retribuzione*). — 1. La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso ordinario e straordinario con l'esclusione degli aumenti per carico di famiglia, è fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni locali e di quelle corrisposte da altre rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari e da organizzazioni ed enti internazionali. Può essere consentita, in via eccezionale, nello stesso paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

2. La retribuzione base è determinata in modo uniforme in relazione alle mansioni di impiego indicate nell'articolo 152, comma 1, ed al regime del contratto e non può superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero corrispondente, nella stessa sede, al posto funzione, effettivo od ipotetico, rispettivamente di cancelliere principale, coadiutore principale, commesso.

3. Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia, per anzianità di servizio, per età o per altro eventuale titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale.

4. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle mutazioni dei termini di riferimento e dei limiti di cui ai commi 1 e 2; in tal caso si procede anche alla riliquidazione degli aumenti attribuiti ai sensi del comma 3.

5. La retribuzione annua, comprensiva di ogni forma di compenso ordinario o straordinario e degli aumenti di cui al comma 3, con esclusione di quelli per carico di famiglia, non può in alcun caso superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero corrispondente, nella stessa sede, al posto funzione, effettivo od ipote-

tico, rispettivamente di cancelliere capo, di coadiutore superiore e di commesso capo.

6. Agli effetti dei commi 1 e 5 del presente articolo, nonché del comma 3 dell'articolo 162, per controvalore dell'indennità di servizio all'estero si intende il corrispettivo in valuta locale dell'indennità stessa calcolato secondo un rapporto di ragguglio stabilito in via amministrativa.

7. La retribuzione è corrisposta di norma in valuta locale ».

132. L'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 158. — (*Previdenza e assistenza*).  
— 1. Agli impiegati a contratto ed i loro familiari aventi diritto è dovuta l'assistenza sanitaria, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, secondo le condizioni e le modalità ivi stabilite.

2. Gli impiegati assunti con contratto regolato da legge locale che non preveda obbligo assicurativo per invalidità, vecchiaia e superstiti possono essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite agli impiegati di ruolo di analoga qualifica in Italia.

3. Si applica il comma 4 dell'articolo 165.

4. I contratti di assicurazione con istituti assicurativi italiani, di cui al comma 2, sono stipulati sulla base di convenzioni concluse con gli istituti stessi dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il contratto d'impiego prevede altresì la concessione di un equo indennizzo nelle stesse misure stabilite per gli impiegati di ruolo di analoga qualifica, qualora il contrattista, a causa di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, subisca la perdita totale o parziale dell'integrità fisica ».

133. L'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 159. — (*Viaggi di servizio*). — 1. All'impiegato a contratto spetta, per i viaggi di servizio, il trattamento previsto per l'impiegato di ruolo di analoga qualifica.

2. L'indennità giornaliera, nei casi in cui sia stabilita per l'impiegato di ruolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 186, in relazione all'indennità di servizio all'estero, viene rapportata per l'impiegato a contratto alla retribuzione base in godimento o alla retribuzione base dell'impiegato con analoghe mansioni in servizio nel paese in cui la missione è effettuata. Qualora nel paese stesso non vi siano impiegati con analoghe mansioni, l'indennità è fissata dal Ministero ».

134. L'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 160. — (*Assunzione presso altro ufficio*). — 1. Qualora un ufficio all'estero concluda un contratto di assunzione con un impiegato fino a tre mesi prima in servizio presso altro ufficio, l'impiegato stesso conserva a tutti gli effetti, anche per il trattamento previsto dagli articoli 163 e 165, se e per quanto non liquidato, la precedente anzianità di servizio.

2. Si prescinde, nella riassunzione, dal requisito della residenza, previsto per i cittadini italiani dal comma 2 dell'articolo 152, e dalle disposizioni contenute nell'articolo 155.

3. Non può in ogni caso essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 161 e delle lettere a) e d) del comma 2 dell'articolo 166 ».

135. L'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 162. — (*Durata del contratto - Retribuzione*). — 1. Il contratto di prima assunzione ha termine alla fine del secondo anno solare successivo alla stipulazione

2. In caso di successiva conferma in servizio il nuovo contratto è stipulato a tempo indeterminato.

3. La retribuzione annua base, fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 157, non può essere complessivamente inferiore, in relazione alle mansioni d'impiego, al 75 per cento del controvalore in valuta locale della indennità di servizio all'estero corrispondente, nella stessa sede, al posto funzione, effettivo o ipotetico, rispettivamente di cancelliere principale, coadiutore principale, commesso.

4. La retribuzione è aumentata del 2 per cento per ogni biennio di servizio senza demerito, fermi restando i limiti di cui al comma 5 dell'articolo 157.

5. La retribuzione è aumentata del 10 per cento per gli impiegati coniugati con il coniuge a carico. Essa è altresì aumentata per ogni figlio a carico del 5 per cento della retribuzione base minima spettante nella stessa sede, ai sensi del comma 3, ad un impiegato a contratto di cittadinanza italiana adibito a mansioni analoghe a quelle della sesta qualifica funzionale. Se entrambi i coniugi sono dipendenti dell'amministrazione gli aumenti per i figli sono corrisposti all'impiegato capo famiglia.

6. Al personale non coniugato e con prole spetta per ogni figlio a carico un aumento della retribuzione del 7 per cento calcolato con le stesse modalità di cui al secondo periodo del comma 5.

7. Si applicano le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 170 e nel comma 2 dell'articolo 173 ».

136. L'articolo 163 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 163. — (Congedo). — 1. Il contratto di prima assunzione prevede un congedo ordinario di ventiquattro giorni lavorativi per ogni anno di servizio. Il contratto a tempo indeterminato prevede un congedo ordinario annuale pari a quello stabilito per il personale civile di

ruolo dello Stato. Il congedo è aumentato di sette o di quattordici giorni lavorativi per gli impiegati in servizio rispettivamente nelle sedi disagiate e nelle sedi particolarmente disagiate. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, per l'attribuzione delle giornate di riposo.

2. Il congedo ordinario è irrinunciabile e deve essere fruito nel corso di ciascun anno in un solo periodo continuativo, o, al massimo, in tre periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio. Ove le predette esigenze di servizio rendano necessario un rinvio, il congedo maturato deve essere fruito entro l'anno successivo.

3. La durata del congedo straordinario per gravidanza e puerperio ed il trattamento spettante sono stabiliti dalla legge italiana.

4. In caso di malattia, all'impiegato può essere concesso un congedo straordinario con corresponsione della retribuzione fino ad un massimo di un mese in un anno. Durante il periodo di contratto a termine può essere concesso nell'anno per gli stessi motivi un secondo mese di congedo straordinario non retribuito; durante il periodo di contratto a tempo indeterminato può essere concesso nell'anno e sempre per motivi di salute un secondo mese di congedo straordinario con corresponsione della retribuzione ridotta di un quinto, cui può in casi di particolare gravità aggiungersi un congedo straordinario non retribuito per non più di quattro mesi.

5. All'impiegato che contrae matrimonio spetta un periodo di congedo straordinario con corresponsione della retribuzione nei limiti di quindici giorni lavorativi.

6. Per gravi motivi di famiglia l'impiegato può ottenere, nel periodo di contratto a tempo indeterminato, un congedo straordinario non retribuito per non più di tre mesi.

7. La durata complessiva del congedo straordinario non può superare, in ogni caso, dodici mesi in un quinquennio ».

137. L'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 164. — (*Sanzioni disciplinari*).  
— 1. Agli impiegati a contratto è inflitta per lievi infrazioni ai doveri di ufficio la sanzione della censura.

2. In casi di ripetuta o più grave negligenza, di inosservanza dei doveri di ufficio, di contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico o di comportamento non conforme al decoro delle funzioni è inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della riduzione della retribuzione in misura non superiore a un quinto e per non più di sei mesi.

3. Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'articolo 166.

4. Nei casi previsti dal presente articolo l'irrogazione della sanzione disciplinare è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. All'impiegato è dato un termine di dieci giorni per dare le proprie giustificazioni.

5. Il contratto è risolto in tutti i casi previsti dall'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

138. L'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 165. — (*Assicurazioni sociali*).  
— 1. Il contratto di impiego prevede le assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti gestite dall'INPS, sempre che le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite con carattere di obbligatorietà dalla legislazione locale.

2. Ove la legge locale preveda l'obbligo di tali assicurazioni, può provvedersi per particolari situazioni locali, in paesi da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, ad una assicurazione integrativa presso l'INPS.

3. Il premio mensile dell'assicurazione integrativa non può superare il 70 per cento del contributo dovuto per la corrispondente assicurazione sociale obbligato-



ria del personale di analoga qualifica in Italia ed è ripartito tra Stato e dipendenti nella proporzione stabilita per gli iscritti alla relativa gestione INPS.

4. I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, sentito l'ente assicuratore interessato.

5. I contratti di assicurazione sono stipulati sulla base di convenzioni concluse con l'INPS dal Ministro degli affari esteri, previa intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale ».

139. L'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — (*Risoluzione del contratto*). — 1. Il contratto di prima assunzione a tempo determinato di cui al comma 1 dell'articolo 162 può essere risolto a giudizio dell'amministrazione o da parte dell'impiegato con un preavviso di tre mesi.

2. Il contratto a tempo indeterminato può essere risolto da parte dell'impiegato con preavviso di tre mesi. Da parte dell'amministrazione il contratto è risolto nei seguenti casi:

a) per incapacità professionale, per scarso rendimento, per motivi disciplinari;

b) per inabilità dovuta a motivi di salute;

c) per riduzione di personale nella sede di servizio del trattista, che, a domanda, potrà essere assunto presso altro ufficio della stessa area geografica, ai sensi dell'articolo 160, sempreché le esigenze di servizio lo consentano;

d) per motivi straordinari, a giudizio del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.

3. Salvo che nei casi di risoluzione del contratto per motivi disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 164 e in quelli indicati nel comma 5 dell'articolo stesso, l'amministrazione è tenuta ad un preav-

viso di tre mesi. In luogo del preavviso l'amministrazione può disporre l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo corrispondente a quello del mancato preavviso.

4. Nei casi previsti dal comma 1 e dal comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il rapporto di impiego è risolto previa autorizzazione ministeriale.

5. I provvedimenti di risoluzione di cui al comma 2, lettera *a)*, sono impugnabili gerarchicamente con ricorso al Ministro.

6. In caso di risoluzione del contratto o di cessazione dal servizio per limite di età è corrisposta una indennità pari alla metà dell'ultima retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato.

7. Qualora l'impiegato abbia risolto il contratto senza rispettare il termine di preavviso di tre mesi, l'indennità di cui al comma 6, entro i limiti in cui essa è dovuta, è ridotta in misura pari all'intera retribuzione spettante per il periodo corrispondente a quello del mancato preavviso ».

140. L'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge 13 agosto 1980, n. 462, è sostituito dal seguente:

« ART. 167. — (*Concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali*). — 1. Gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana a tempo indeterminato possono accedere mediante concorsi per titoli ed esami loro riservati alle qualifiche funzionali sesta, quinta e quarta dell'amministrazione degli affari esteri.

2. I concorsi sono banditi ogni tre anni per un decimo dei posti che risultino vacanti in ciascuna delle anzidette qualifiche, limitatamente ai profili professionali di cui agli articoli 121, 122 e 123, al primo gennaio dell'anno in cui i concorsi stessi devono essere banditi.

3. Sono ammessi ai concorsi gli impiegati di cittadinanza italiana che non abbiano superato il quarantacinquesimo

anno di età, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'accesso ai profili professionali ai quali aspirano e che abbiano compiuto cinque anni di servizio continuativo e senza demerito svolgendo mansioni analoghe o superiori a quelle delle qualifiche per cui concorrono.

4. Il giudizio sulla qualità del servizio e sulla natura delle mansioni è espresso dal consiglio di amministrazione sulla base delle relazioni del capo dell'ufficio e degli altri elementi di cui esso disponga. Il consiglio di amministrazione si esprime altresì sull'equipollenza dei titoli di studio stranieri.

5. Si applica il comma 3 dell'articolo 116.

6. Al personale a contratto che entra nei ruoli dello Stato è valutato a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio a contratto in precedenza prestato, secondo le norme in vigore per il riscatto del servizio non di ruolo.

7. Il personale a contratto dovrà effettuare entro un quadriennio dalla sua immissione nei ruoli almeno un biennio di servizio presso l'amministrazione centrale. Ad esso si applicano successivamente le norme sugli avvicendamenti di cui all'articolo 93-bis ».

141. L'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 168. — (*Esperti*). — 1. L'amministrazione degli affari esteri può utilizzare nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti italiani di cultura, ed in casi speciali anche negli uffici centrali, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica ai quali non si possa sopperire con personale dipendente dall'amministrazione, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici con qualifiche dirigenziali o direttive.

2. Qualora per speciali esigenze, anche di carattere tecnico o linguistico, non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ed istituti italiani di cultura ad esperti tratti dal personale dello

Stato o da enti pubblici, l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare persone estranee alla pubblica amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque ed i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, ad indennizzo o liquidazione di alcun genere.

3. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei commi 1 e 2, occupa un posto istituito, sentito il consiglio di amministrazione, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere, ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto, ed assume *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza.

4. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 94-bis, 96, 97, 98-bis, in quanto applicabili, e le disposizioni della parte terza per essi prevista.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro del tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino i sei anni e, se interrotti da un intervallo almeno biennale, i dieci anni.

6. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

7. Gli esperti che l'amministrazione per gli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessanta.

8. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere stabiliti contingenti di esperti destinati ad operare nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari nei settori della cooperazione scientifica, agricola, scolastica, od in altri settori per i quali se ne riscontrasse la necessità.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea ».

142. L'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 169. — (*Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria*). — 1. Il Ministro può, per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del consiglio di amministrazione, incaricare della direzione di uffici consolari di I categoria persone che abbiano già appartenuto alla carriera diplomatica.

2. L'incarico è conferito per un periodo non superiore a tre anni e può essere rinnovato alla scadenza, con le stesse forme, per un ulteriore periodo non superiore a tre anni. L'incarico è in qualsiasi momento revocabile a giudizio del Ministro.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 94 e 96 ».

143. L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 170. — (*Assegni e indennità*). — 1. Il personale dell'amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, perce-

pisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.

2. Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto.

3. Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'amministrazione degli affari esteri.

4. Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni che si trovino nelle condizioni previste dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ».

144. L'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 171. — (*Indennità di servizio all'estero*). — 1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire ai particolari oneri del servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Pertanto concorre a formare reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la sola indennità base di cui al comma 2 nella misura del 40 per cento. L'indennità di servizio all'estero non è altresì soggetta a pignoramento o sequestro, ferma restando la facoltà dello Stato di procedere a ritenute per il recupero di somme ad esso dovute.

2. L'indennità di servizio è costituita:

a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella 19, integrata dalla tabella B allegata alla legge 6 febbraio 1985, n. 15;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative ai singoli uffici determinate secondo i coefficienti parziali — espressi in percentuali delle indennità base di cui alla lettera a) per ogni posto funzione all'estero — di cui all'allegata tabella 19-bis e secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari possono essere fissati coefficienti di sede differenti per i singoli posti di organico di uno stesso ufficio.

3. In relazione alle speciali finalità dell'indennità di servizio all'estero, i coefficienti di sede sono fissati:

a) sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle statistiche periodiche di organizzazioni internazionali e locali, nonché dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile;

b) tenuto conto tra l'altro:

1) delle necessità di rappresentanza derivanti dalle caratteristiche del servizio all'estero in relazione alle funzioni esercitate, con speciale riguardo a determinate esigenze delle singole sedi;

2) delle particolari condizioni locali, con specifico riferimento all'entità del disagio che caratterizza singole sedi;

3) del costo degli alloggi e dei servizi;

4) del corso dei cambi ».

145. L'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 172. — (Commissione permanente di finanziamento). — 1. La commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri

per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro degli affari esteri ritiene di interpellarla.

2. La commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennità di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti di sede. La commissione procede altresì, entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessità di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di indennità di servizio. Qualora sopravvengano necessità di carattere straordinario non previste sulla base dell'esame annuale della situazione generale delle indennità di servizio, ed alle quali si debba far fronte con urgenza, la commissione formula anche proposte in ordine alle opportune integrazioni allo stanziamento di bilancio.

3. La commissione, nominata con decreto del Ministro, è composta dal Ministro, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, da due funzionari diplomatici o di qualifica dirigenziale, di cui uno della direzione generale del personale e uno della direzione generale delle relazioni culturali, dal direttore di settore della direzione generale del personale e dell'amministrazione di cui all'articolo 61, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore della ragioneria centrale, da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, da un dirigente della direzione generale del tesoro.

4. La commissione è presieduta dal Ministro, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale, o dal vice direttore generale del personale.

5. Per ciascun membro della commissione può essere nominato un sostituto.

6. Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza e può altresì invitare rappre-



sentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero degli affari esteri a fornire elementi di valutazione, anche mediante loro audizione da parte della commissione.

7. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della direzione generale del personale e dell'amministrazione ».

146. L'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 173. — (*Aumenti per situazioni di famiglia*). — 1. L'indennità di servizio è aumentata del 20 per cento a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa.

2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione giudiziale o consensuale omologata, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati da giudice straniero, anche se non delibati.

3. All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 5 per cento di quella corrispondente al posto funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella stessa sede.

4. Al personale non coniugato ed a quello cui si applica il comma 2 spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 7 per cento di quella corrispondente al posto funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella stessa sede. Gli aumenti spettanti al personale di cui al comma 2 sono corrisposti al genitore affidatario che ne faccia esplicita richiesta, se diverso da quello cui l'aumento compete.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono ridotti della metà per i periodi di tempo in cui i familiari per i quali sono previsti non risiedono stabilmente nella sede del titolare della indennità, fatta eccezione per i familiari che non possono risiedere stabilmente nella sede stessa per ragioni di salute e per i figli

che non possono risiedervi stabilmente per ragioni di studio, nonché per i casi di rimpatrio temporaneo di cui all'articolo 202-bis.

6. La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma 5, nonché i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal Ministro degli affari esteri, previa intesa con il ministro del tesoro, tenuto conto delle circostanze che caratterizzano le diverse sedi ».

147. L'articolo 174 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 174. — (*Indennità di servizio all'estero e indennità personale - Decorrenza*). — 1. Ai fini del presente decreto si intende per "indennità di servizio all'estero" quella prevista dall'articolo 171 e per "indennità personale" quella risultante dall'eventuale cumulo dell'indennità di servizio con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui all'articolo 173.

2. L'indennità personale ha la stessa natura dell'indennità di servizio quale definita dal comma 1 dell'articolo 171. Essa compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse.

3. Tuttavia, quando esigenze di servizio rendano necessaria a giudizio del Ministero la presenza contemporanea nella stessa sede del personale cessante e di quello subentrante, a quello cessante è conservata l'indennità personale in godimento, per un periodo non eccedente i quindici giorni.

4. Fermo restando il disposto del comma 6 dell'articolo 173, gli aumenti di cui al predetto articolo competono in misura intera dalla data fissata dal comma 2 e anche per i periodi di assenza dei familiari dalla sede, purché il tempo da essi trascorso fuori dalla sede stessa non ecceda i limiti di assenza massima stabiliti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 173, che non possono essere comunque inferiori ai tre mesi per anno di servizio oltre i periodi di assenza dalla

sede del titolare dell'indennità. Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti fissati, la riduzione degli aumenti ha luogo per il periodo eccedente i limiti stessi. In ogni caso, ai fini del calcolo di indennità, contributi e altri trattamenti economici commisurati all'indennità personale, quest'ultima è sempre computata in base ai primi quattro commi dell'articolo 173 ».

148. L'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 175. — (*Indennità di sistemazione*). — 1. Al personale destinato ad una sede all'estero o trasferito da una sede ad altra sede spetta un'indennità di sistemazione, che ha la stessa natura dell'indennità di servizio.

2. L'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un sesto dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione, nella misura di un quinto della predetta indennità per il personale destinato a sede disagiata e nella misura di un quarto della predetta indennità per il personale destinato a sede particolarmente disagiata. L'indennità stessa è ridotta del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'amministrazione. Nel caso di destinazione, anche non contemporanea, alla medesima sede all'estero di due coniugi dipendenti le indennità di sistemazione di entrambi sono ridotte del 40 per cento.

3. Se nel periodo intercorrente tra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano variazioni nella misura della indennità di servizio relativa al posto e negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennità personale, l'indennità di sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.

4. L'indennità di sistemazione è corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento; essa è peraltro acquisita soltanto con l'assunzione delle funzioni in sede.

5. Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza per effetto di disposizioni dell'amministrazione o per causa di forza maggiore e comprovi di avere già effettuato spese a valere sulla indennità di sistemazione, il Ministero degli affari esteri determina l'ammontare delle spese da ammettere a rimborso. Tale ammontare non può, comunque, superare la metà dell'indennità ».

149. L'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 176. — (*Indennità di richiamo dal servizio all'estero*). — 1. Al personale in servizio all'estero da almeno due anni che è richiamato in Italia spetta una indennità, avente la stessa natura dell'indennità di servizio all'estero, per far fronte alle spese ed alle necessità connesse con la cessazione dal servizio all'estero, la partenza dalla sede ed il rientro in Italia.

2. L'indennità è fissata in misura pari a quella spettante per la sistemazione nella sede di partenza, ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 175, al personale richiamato in Italia, maggiorata del 50 per cento. Ai titolari di ambasciate e legazioni o rappresentanze diplomatiche equiparate compete una indennità di richiamo fissata nella misura dell'80 per cento di quella di sistemazione.

3. L'indennità di richiamo è corrisposta per intero entro trenta giorni antecedenti la cessazione dal servizio all'estero; essa è peraltro acquisita soltanto con la cessazione dalle funzioni nella sede.

4. Nei casi di prestazione del servizio all'estero per periodi inferiori a due anni, l'indennità di richiamo è corrisposta nella misura di un ventiquattresimo per ogni trimestre di servizio limitatamente al periodo successivo ai primi sei mesi. È esclusa la corresponsione di ratei parziali calcolati sulle frazioni dei suddetti periodi trimestrali.

5. Resta assorbita l'indennità di sistemazione prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ».

150. L'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 177. — (*Residenze di servizio*). — 1. I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto per sé, per i familiari a carico e per i collaboratori familiari ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.

2. Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di ministro e ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei consolati generali di prima classe. I funzionari indicati nel presente comma che fruiscono di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'amministrazione un canone pari al 15 per cento dell'indennità personale.

3. I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi dall'amministrazione ».

151. L'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 178. — (*Contributo spese per abitazione all'estero*). — 1. Al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 20 per cento dell'indennità personale spetta un contributo da parte dello Stato.

2. Il contributo, che ha la stessa natura dell'indennità di servizio all'estero, è commisurato alla differenza fra il canone di locazione e il 20 per cento dell'indennità personale. Il contributo non può comunque superare il limite del 10 per cento dell'indennità personale, elevato al 12 per cento ed al 15 per cento per il personale che presta servizio rispettivamente in residenze disagiate o particolarmente disagiate.

3. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui è sospesa o diminuita l'indennità. Il regolamento stabilisce le condizioni e le moda-

lità per la concessione e per la corresponsione del contributo.

4. Qualora, sulla base delle statistiche periodiche di organizzazioni internazionali e locali, nonché delle relazioni dei titolari delle rappresentanze diplomatiche e consolari, risulti che il livello dei canoni di locazione per le abitazioni corrispondenti alle diverse esigenze funzionali del personale in servizio in una sede superi mediamente il 30 per cento delle indennità personali, il Ministro degli affari esteri può disporre, di concerto con il Ministro del tesoro, l'applicazione del comma 2 dell'articolo 84 ».

152. Dopo l'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« ART. 178-bis. — (*Spese per abitazione dopo il richiamo dall'estero*). — 1. Al personale dei ruoli del Ministero degli affari esteri che abbia prestato servizio per almeno due anni presso l'amministrazione centrale e per almeno quattro anni presso gli uffici all'estero il Ministero può concedere, su domanda da effettuarsi non oltre l'anno successivo al richiamo in Italia dal servizio all'estero, contributi per il parziale bonifico degli interessi afferenti a mutui contratti per l'acquisto della prima abitazione.

2. I contributi possono essere concessi solo al personale che, oltre a non essere proprietario di abitazione, non abbia fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali, dirette all'acquisizione della prima abitazione, né che abbia familiari a carico che si trovino nelle suddette condizioni.

3. Il Ministro degli affari esteri stabilisce con proprio decreto, previa intesa con il Ministro del tesoro, le modalità e le condizioni, inclusi requisiti e titoli preferenziali, per la erogazione dei contributi, che sono concessi fino alla concorrenza di tre quarti dell'ammontare degli interessi.

4. Ai fini indicati nel presente articolo viene iscritta nei capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri una sottorubrica relativa ai contributi per l'acquisto della prima abitazione ».

153. L'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 179. — (*Provvidenze scolastiche*). — 1. Al personale in servizio all'estero è accordato, a domanda, per ogni figlio a carico che frequenti in Italia o all'estero scuole primarie o secondarie, un contributo mensile pari al 3 per cento dell'indennità di servizio mensile corrispondente al posto funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella sede di servizio del dipendente. Il suddetto contributo è elevato al 5 per cento qualora il dipendente stesso presti servizio in una sede disagiata o particolarmente disagiata ovvero se il contributo si riferisca a studi di livello universitario.

2. I contributi di cui al comma 1, che hanno la stessa natura dell'indennità di servizio all'estero, sono concessi nei limiti della durata effettiva degli studi seguiti con continuità.

3. Al personale richiamato in Italia dal servizio all'estero il quale abbia figli a carico che debbano proseguire gli studi secondari o universitari è accordato, a domanda, per i primi due anni successivi al rientro, un contributo mensile, per ogni figlio che si trovi in tali condizioni, nei limiti della durata effettiva degli studi seguiti con continuità. La misura del contributo è determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base di una valutazione comparata dei costi delle scuole secondarie e dei corsi universitari nel territorio di Roma; in ogni caso la misura del contributo non potrà essere inferiore al 50 per cento del costo medio mensile di due scuole secondarie straniere, legalmente riconosciute dai rispettivi Stati esteri, indicate dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione e dalla direzione generale delle relazioni culturali. Con lo stesso decreto vengono altresì precisati i criteri di valutazione della misura del contributo, nonché le modalità di corresponsione del contributo stesso ».

154. L'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 180. — (*Trattamento economico durante il congedo ordinario*). — 1. Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 96, l'indennità personale.

2. In caso di cumulo di congedi, l'indennità personale compete per intero per un periodo non eccedente due congedi annuali calcolati nella misura prevista dall'articolo 96 e viene ridotta di un terzo per l'ulteriore periodo.

3. L'indennità personale compete inoltre per intero, e per non più di una volta all'anno, per il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio necessari per andare e tornare dall'Italia. Tale periodo, che non può comunque superare la durata di cinque giorni, è stabilito per ogni sede con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Nei casi di congedo ordinario fruito prima che siano trascorsi sei mesi di servizio all'estero e che ecceda la durata di cinque giorni non compete l'indennità personale, salvo autorizzazione del Ministero per particolari motivi ».

155. L'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 181. — (*Spese di viaggio per congedo*). — 1. Al personale in servizio all'estero spetta una volta all'anno il pagamento per intero delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto è acquisito dopo 6 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio a Roma e ritorno in sede.

3. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 180 indipendentemente dal mezzo di trasporto usato e quelle relativi ai viaggi di trasferimento di cui al successivo titolo II, con l'esclusione delle spese di trasporto degli effetti.



Per il viaggio in aereo, spetta al personale ed ai familiari a carico il pagamento delle spese relative alla classe meno elevata; ai funzionari di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o di qualifica non inferiore a dirigente superiore ed ai familiari a carico spetta il pagamento delle spese relative alla classe immediatamente superiore.

4. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del congedo del dipendente.

5. Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipendente sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai precedenti commi e nei limiti e con le modalità ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località di studio ».

156. L'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 182. — (*Interruzione del congedo per motivi di servizio*). — 1. Al personale che trovandosi in congedo riceva l'ordine di rientrare in sede a norma dell'articolo 96, prima di aver fruito per almeno due terzi del congedo stesso, compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute e, nel caso di viaggio di congedo pagato a norma dell'articolo precedente, il pagamento delle spese di altro viaggio di congedo ».

157. L'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 185. — (*Trattamento di reggenza*). — 1. Al personale che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare presso cui presta servizio viene attribuito, in aggiunta all'indennità personale di cui gode, il seguente trattamento, che ha la stessa

natura dell'indennità di servizio all'estero:

a) un quinto dell'indennità di servizio all'estero spettante al titolare quando questi continui a godere dell'intera indennità personale, a partire dal quinto giorno di sua assenza;

b) due quinti della suddetta indennità quando il titolare cessi in parte dal godimento dell'indennità personale;

c) tre quinti della suddetta indennità quando il titolare cessi integralmente dal godimento della indennità personale o in caso di vacanza di posto.

2. Se la reggenza è assunta da personale di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, le percentuali di maggiorazione suddette sono aumentate ad un quarto, alla metà e ai tre quarti rispettivamente per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Il trattamento complessivo del reggente, risultante dalla indennità di servizio all'estero in godimento integrata dal trattamento di reggenza, non può superare i quattro quinti dell'indennità di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corrispondenza, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli sull'indennità di servizio all'estero in godimento.

4. Se la reggenza è assunta da personale che non goda di indennità di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti della indennità di servizio stabilita per il posto assunto in reggenza, oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia ».

158. L'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 186. — (*Viaggi di servizio*). — 1. Il personale che per ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga richiamato temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo massimo di dieci giorni oltre quelli del viaggio, l'intera indennità personale. Tale

trattamento può essere attribuito per un ulteriore periodo di dieci giorni con decreto motivato del Ministro. Per eccezionali esigenze di servizio il richiamo può essere prolungato per un periodo successivo, che non può superare in ogni caso i settanta giorni; in questo caso l'indennità personale è ridotta della metà e cessa dopo tale termine. Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposta la metà del trattamento di missione previsto per il territorio nazionale.

2. Al personale che compie viaggi di servizio nel paese di residenza o in altri paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, spetta il seguente trattamento, che ha la stessa natura dell'indennità di servizio all'estero:

a) nei casi di viaggi nel paese in cui presta servizio, una indennità giornaliera pari a un sessantesimo o a un quarantesimo dell'indennità mensile di servizio all'estero a seconda che trattasi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica o di altro personale;

b) nei casi di viaggi in paesi diversi da quello della sede di servizio, siano essi effettuati in partenza dalla sede stessa o da altri paesi, incluso l'Italia, in cui il dipendente possa temporaneamente trovarsi, una indennità giornaliera pari a un sessantesimo o a un quarantesimo, a seconda che trattasi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica o di altro personale, dell'indennità mensile di servizio all'estero prevista per il posto funzione, effettivo o ipotetico, corrispondente nella sede dove si svolge la missione. Qualora la missione si svolga in località dove non esistano uffici diplomatici o consolari o in ogni altro caso in cui situazioni particolari dei paesi di destinazione del viaggio di servizio lo richiedano, l'indennità giornaliera è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, sentita la commissione di cui all'articolo 172.

3. Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente articolo sono corrispo-

ste, oltre alle spese di viaggio previste per i viaggi di trasferimento, aumentate dell'indennità supplementare di cui all'ultimo comma dell'articolo 195, anche le spese per la spedizione del bagaglio-più fino ad un peso di 50 chilogrammi.

4. I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero.

5. Se per esigenze di servizio il capo di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba, a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal coniuge, spetta anche per il coniuge il trattamento previsto dal presente articolo per il dipendente ».

159. L'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 189. — (*Indennità integrativa*).  
— 1. Al personale del Ministero degli affari esteri che sia collocato fuori ruolo ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 110 può essere corrisposta, in mancanza di trattamento economico inerente alla posizione assunta o qualora questo non sia ritenuto sufficiente, una indennità integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con analogo decreto di concerto, ove del caso, con altro Ministro interessato, può essere stabilita un'indennità integrativa da corrispondere al personale messo a disposizione del Ministero degli affari esteri da altre amministrazioni dello Stato, che sia autorizzato ad assumere un impiego o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, nonché presso enti, organismi o tribunali internazionali.

3. Con le modalità di cui al comma 1 può essere altresì stabilita la corrispondenza di un'indennità integrativa ai funzionari diplomatici o agli esperti di cui all'articolo 168 che siano preposti ad istituti italiani di cultura.

4. L'indennità integrativa di cui al presente articolo ha la stessa natura dell'indennità di servizio all'estero ».

160. L'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 190. — (*Viaggi di trasferimento*).

— 1. Il personale del Ministero degli affari esteri ha diritto, per i viaggi di trasferimento, compiuti in occasione di destinazione all'estero, di trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo al Ministero, al pagamento delle spese di viaggio, nonché a quanto stabilito dall'articolo 195. Ove si abbia diritto a riduzioni, le spese di viaggio competono entro i limiti delle riduzioni stesse.

2. Per i percorsi in ferrovia spetta il pagamento delle spese relative alla prima classe, incluso quello per i posti in vagone letto e, limitatamente al personale appartenente alla carriera diplomatica o alle qualifiche dirigenziali e direttive, per compartimenti singoli in vagone letto. Spetta altresì il pagamento del supplemento per i treni più rapidi.

3. Per i viaggi marittimi, consentiti solo in caso di forza maggiore o per ragioni particolari compatibili con le esigenze di servizio, spetta il pagamento delle spese di viaggio comprensive del passaggio e del vitto per posti non inferiori alla prima classe, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Per i percorsi in aereo spetta il pagamento delle spese di viaggio in posti della classe più elevata per il personale della carriera diplomatica e delle qualifiche dirigenziali e direttive e della classe immediatamente inferiore per il restante personale. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabilite deroghe alle disposizioni del presente comma, in relazione a situazioni particolari connesse alla notevole lunghezza dei percorsi ed alle caratteristiche dei vettori.

5. Per i tragitti effettuati con mezzi privati è corrisposta una indennità di importo pari alla spesa che comporterebbe il viaggio con il mezzo di trasporto meno costoso alle condizioni spettanti, ai sensi dei commi precedenti, integrata della diaria e della indennità supplementare rela-

tiva al viaggio stesso di cui all'articolo 195. In caso di mancanza o di riconosciuta inadeguatezza dei mezzi di trasporto previsti nei commi precedenti, sono corrisposte le spese effettivamente sostenute per altro mezzo di trasporto nonché la diaria e l'indennità supplementare relativa al viaggio effettuato. Quando sia fatto uso di un mezzo privato è esclusa ogni responsabilità dello Stato per danni al mezzo stesso o verso terzi ».

161. L'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 196. — (*Viaggi dei familiari a carico*). — 1. Il personale ha diritto per i viaggi di ciascun familiare a carico al trattamento di cui agli articoli 190 e 195, salvo quanto disposto nel comma 2.

2. Per i figli dei dipendenti cui compete il pagamento del compartimento singolo in vagone letto, la sistemazione in posti di vagone letto viene disposta in relazione alla composizione del nucleo familiare.

3. Il viaggio dei familiari a carico può, ai fini del diritto al pagamento delle relative spese, effettuarsi successivamente al trasferimento del dipendente o anche anteriormente, sempre che, in questo ultimo caso, il trasferimento del dipendente abbia poi effettivamente luogo.

4. Nel caso di matrimonio celebrato dopo il trasferimento del dipendente, sono corrisposte le spese di trasferimento per il coniuge e per gli eventuali familiari a carico nei limiti di spesa del viaggio dall'Italia o dalla precedente sede di servizio ».

162. L'articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 197. — (*Viaggi dei collaboratori familiari*). — 1. Spetta il pagamento delle spese di viaggio:

a) per due collaboratori familiari, ai capi delle rappresentanze diplomatiche, ai funzionari di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe o di qualifica non inferiore a dirigente gene-

rale, ai funzionari con incarico di ministro e di ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e ai titolari di consolati generali di I classe;

b) per un collaboratore familiare, agli altri funzionari della carriera diplomatica e delle qualifiche dirigenziali.

2. In ogni caso spetta al personale che si trasferisce con uno o più figli di età non superiore a 10 anni il pagamento delle spese di viaggio per la persona ad essi addetta.

3. Per i collaboratori familiari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 190 e 195 nei limiti previsti per il personale delle qualifiche non direttive, salvo nei casi di viaggi marittimi, per i quali spetta la classe immediatamente inferiore alla prima.

4. Per la persona di cui al comma 2 che accompagni effettivamente il minore affidatole vengono corrisposte le spese relative alla classe prevista per i familiari ».

163. L'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 198. — (*Viaggi di corriere*). — 1. Al personale incaricato del trasporto delle bollette e dei plichi diplomatici, nonché del materiale crittografico, spetta il seguente trattamento:

a) per i percorsi ferroviari, un posto di prima classe, con eventuale supplemento per treno rapido, nonché l'uso del vagone letto di prima classe in compartimento singolo; per i percorsi marittimi, cabina di prima classe con bagno; per i percorsi aerei, uno o, se necessario, due posti nella classe spettante ai sensi dell'articolo 190, salva la facoltà del Ministero di autorizzare per esigenze di servizio il viaggio in classe superiore;

b) corresponsione dell'indennità supplementare di cui al secondo comma dell'articolo 195 maggiorata dell'80 per cento;

c) corresponsione del trattamento economico di missione.

2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 190 ».

164. L'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 199. — (*Trasporto bagagli, mobili e masserizie*). — 1. Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale trasferito il pagamento delle spese per il trasporto di chilogrammi 1.000 nonché di chilogrammi 500 per ciascun familiare a carico e di chilogrammi 250 per ogni collaboratore familiare per il quale il personale abbia diritto al pagamento delle spese di viaggio. Il complesso degli effetti pertinenti al personale e al nucleo familiari può essere spedito in una o più volte e indipendentemente dalla partenza dei singoli membri del nucleo stesso. Qualora il viaggio di taluno dei componenti del nucleo stesso non abbia più luogo, non si procede al recupero della somma eventualmente spesa per la spedizione del quantitativo degli effetti spettanti per la persona non trasferitasi.

2. Spetta altresì il pagamento delle spese relative al trasporto di effetti oltre i quantitativi di cui al comma 1, nei seguenti limiti:

a) chilogrammi 500 per il personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale;

b) chilogrammi 1.000 per i funzionari della carriera diplomatica di grado non superiore a consigliere di Ambasciata e per i funzionari delle qualifiche dirigenziali di qualifica non superiore a dirigente superiore;

c) chilogrammi 1.500 per i funzionari aventi grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe, i funzionari con incarico di ministro e di ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e i titolari di consolati generali di I classe ed i dirigenti generali;



d) chilogrammi 2.500 per i capi delle rappresentanze diplomatiche.

3. I quantitativi indicati nei commi 1 e 2 si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a chilogrammi 150.

4. Gli effetti sono spediti nei viaggi per ferrovia come bagaglio-presso o con altro sistema di spedizione.

5. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico o lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti nonché l'eventuale magazzino fino a un massimo di trenta giorni.

6. È pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Nei limiti di peso fissati dal presente articolo, le spedizioni possono essere effettuate da qualunque località in Italia alla sede di servizio e viceversa. In occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, può essere effettuata fino ad un terzo del peso consentito la spedizione di effetti da e per qualunque località in Italia.

8. Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto di una autovettura; per il personale che viene trasferito dall'Italia ad una sede estera il pagamento compete solo per il trasporto di una autovettura di marca nazionale.

9. Qualora per cause indipendenti dalla volontà del personale si renda necessario il trasloco da un'abitazione ad un'altra nella stessa sede di servizio, il pagamento delle spese relative compete secondo le condizioni e modalità stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del te-

soro, sentito il consiglio di amministrazione.

10. Con le stesse modalità di cui al comma 9 possono essere apportate modifiche alle disposizioni del presente articolo, anche per quanto attiene alle modalità di pagamento delle spese per il trasporto degli effetti o di altri eventuali contributi, nonché alla determinazione dei massimali di peso. Con la stessa procedura possono essere stabilite specifiche deroghe a quanto disposto nel presente articolo, limitatamente a singole sedi disagiate o particolarmente disagiate.

11. Le spese di cui al presente articolo sono pagate entro massimali di spesa, per quintali o metro cubo, stabiliti periodicamente in relazione al trasporto degli effetti nei vari paesi. Le spese sono altresì pagate entro i limiti della loro destinazione al trasporto degli effetti del dipendente, dei familiari a suo carico e dei collaboratori familiari, da accertarsi attraverso idonee procedure, che possono includere, ove se ne ravvisi la necessità, controlli da parte dell'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero ».

165. L'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 200. — (*Trasporto per aereo o automezzo*). — 1. Qualora i trasporti di cui all'articolo 199 avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa è pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo è pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente.

2. L'Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo fino al massimo di chilogrammi 40 per il dipendente e di chilogrammi 20 per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. I predetti limiti sono elevati rispettivamente a chilo-

grammi 50 e a chilogrammi 25 per i funzionari della carriera diplomatica o delle qualifiche dirigenziali ».

166. L'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 201. — (*Limiti di spesa*). — 1. Al personale che sostenga per sé, i familiari a carico e i collaboratori familiari, nonché per i trasporti di cui all'articolo 199, spese maggiori o diverse da quelle previste dal presente titolo, l'ammontare delle spese stesse è corrisposto nei limiti stabiliti dal titolo medesimo ».

167. L'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 202. — (*Disposizioni amministrative e contabili*). — 1. La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente trasferito nonché dei familiari a carico e dei collaboratori familiari è soggetta ad approvazione da parte del Ministero.

2. Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui agli articoli da 190 a 200 sono assunti, per il dipendente, all'atto dell'emanazione del decreto, o della comunicazione della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli impegni relativi alle spese di viaggio per i familiari a carico ed i collaboratori familiari ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti sono assunti nell'esercizio finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che avranno luogo i viaggi e le spedizioni ».

168. Dopo l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« ART. 202-bis. — (*Temporaneo rimpatrio di familiari*). — 1. In relazione a circostanze locali a carattere straordinario che mettano in pericolo in una sede l'incolumità delle persone, il Ministro può disporre il pagamento, a norma delle disposizioni del presente titolo, delle spese di viaggio per i familiari del personale in

servizio di cui si reputi opportuno il rimpatrio temporaneo, nonché di quelle per il trasporto degli effetti.

2. Ove venga consentito il rientro in sede dei familiari di cui al comma 1, compete il pagamento delle spese di viaggio e del trasporto degli effetti per il rientro in sede ».

169. L'articolo 203 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 203. — *(Trattamento delle persone estranee all'amministrazione)*. — 1. Alle persone estranee all'amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete:

a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di prima categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonché quello previsto dal titolo II della presente parte;

b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168, il trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte, ad esclusione di quello previsto dall'articolo 176, dall'articolo 178-bis e dal comma 3 dell'articolo 179, nonché dall'articolo 208;

c) se preposte ad uffici consolari di II categoria, il trattamento di cui agli articoli 186 e 208.

2. Per quanto necessario, la qualifica di equiparazione ai dipendenti statali delle persone estranee all'amministrazione dello Stato è stabilita dal Ministero degli affari esteri secondo i criteri concordati con il Ministero del tesoro.

3. Alle persone indicate nelle lettere a) e b), del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 84.

4. Le disposizioni dell'articolo 211 si applicano al personale indicato nel presente articolo che rientri tra i destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 ».

170. L'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 207. — (*Decesso durante il servizio all'estero*). — 1. In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, è dovuta ai familiari una somma pari a tre mensilità dell'indennità personale spettante al dipendente stesso, e comunque non inferiore a tre mensilità dell'indennità di servizio corrispondente al posto funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella sede. I familiari a carico hanno altresì diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti alle condizioni e nei limiti fissati nell'articolo 199, compresa la quota di effetti che sarebbe spettata alla persona deceduta.

2. Sono a carico dell'amministrazione le spese per il trasporto per qualsiasi località in Italia o, nei limiti di esse, per altro paese, della salma a carico o dei familiari a carico o dei collaboratori familiari di cui all'articolo 197.

3. Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relative agli adempimenti necessari per effettuare il trasporto stesso.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano al dipendente della pubblica amministrazione deceduto in servizio all'estero, anche se in missione ».

171. L'articolo 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 208 — (*Indennizzo per danni*). — 1. Al personale in servizio all'estero che abbia subito danni ai propri beni in conseguenza di fatti bellici o terroristici, di disordini, di calamità naturali ovvero di eventi derivanti da gravi carenze dell'ordine pubblico e dei servizi pubblici locali, nonché di atti connessi con la sua condizione all'estero, è concesso un indennizzo proporzionale alla entità del danno subito secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sempre che i danni stessi non abbiano trovato integrale riparazione in sede giudiziale o extragiudiziale.

2. La misura dell'indennizzo è fissata da una commissione nominata per un biennio con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, e composta di un ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o di qualifica non inferiore a dirigente superiore, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore della Ragioneria centrale e di un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata. Un funzionario della carriera diplomatica o un dirigente amministrativo ha le funzioni di segretario della Commissione.

3. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano, nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 1, anche ai familiari a carico i quali subiscano infermità o perdita dell'integrità fisica in conseguenza delle circostanze indicate nel comma medesimo.

4. Le spese per il funzionamento della commissione gravano su un apposito capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri ».

172. L'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 210 — (*Controllo medico periodico*). — 1. Il personale destinato a prestare servizio all'estero può chiedere un esame medico generale di controllo e prevenzione per sé e per i familiari a carico. Le spese dell'esame medico, che deve aver luogo in Italia presso gli ospedali indicati dal Ministero, sono a carico del Ministero.

2. Sono altresì a carico del Ministero le spese degli esami medici generali di controllo che il personale in servizio all'estero può chiedere, anche per i familiari a carico, ogni anno e al momento del rientro al Ministero. Qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere in Italia del congedo spettante, il

Ministero può rimborsare le spese per esami medici effettuati all'estero, nei casi non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 211 ».

173. L'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 211 — (*Assistenza sanitaria all'estero*). — 1. L'assistenza sanitaria al personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero ed ai familiari a carico compete allo Stato, che vi provvede nelle forme indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e successive modificazioni.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare con istituti assicurativi convenzioni intese a permettere il trasferimento gratuito per ragioni di cura del personale, e dei familiari a carico, in servizio in sedi caratterizzate da gravi carenze delle strutture sanitarie ed ospedaliere nelle più vicine località dotate delle necessarie attrezzature. Le convenzioni possono prevedere il trasferimento dell'infermo anche con apposito aereo sanitario nei casi di particolare gravità ed urgenza.

3. Il Ministro degli affari esteri identifica con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, sentito il consiglio di amministrazione, le sedi alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 ».

174. Dopo l'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« ART. 211-bis. — (*Convenzioni con istituti assicurativi*). — 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 208 e 211, nonché da altre disposizioni normative, il Ministero degli affari esteri può stipulare con istituti assicurativi convenzioni intese a tutelare il personale in servizio all'estero, ed i familiari a carico, contro rischi di incidenti o danni connessi all'attività di servizio, incluse le ipotesi di malattie contratte durante il servizio all'estero ».

175. Gli articoli da 212 a 256 e da 259 a 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.

ART. 2.

(Nuove tabelle).

1. Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, numerate da 5 a 18 e da 20 a 35, sono abrogate. Sono altresì abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1980, n. 46, e successive modificazioni, ed i quadri A, B, C, D della tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Le tabelle 1, 2, 3 e 4 sono sostituite dalle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4 della presente legge.

3. È inserita nel suddetto decreto presidenziale l'allegata tabella 19-bis.



TABELLA 1.

## CARRIERA DIPLOMATICA

Corrispondenza tra gradi e funzioni all'estero

| Gradi<br>—  | Funzioni<br>—   |
|---|---|
| Ambasciatore . . . . .  | Capo di rappresentanza diplomatica  |
| Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe . . . . .   | Capo di rappresentanza diplomatica<br>Ministro presso rappresentanza diplomatica  |
| Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di seconda classe . . . . . | Capo di rappresentanza diplomatica<br>Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)<br>Capo di consolato generale di prima classe  |
| Consigliere di ambasciata . . . . .   | Capo di rappresentanza diplomatica (**)<br>Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)<br>Capo di consolato generale<br>Console generale aggiunto presso consolato generale di prima classe (*) |
| Consigliere di legazione . . . . .  | Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)<br>Console presso consolato generale di prima classe (*)<br>Capo di consolato di prima classe   |
| Primo segretario di legazione . . . . .                                       | Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*)<br>Capo di consolato<br>Console aggiunto presso consolato generale di prima classe o console presso consolato generale (*)                           |
| Segretario di legazione . . . . .   | Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*)<br>Capo di vice consolato<br>Primo vice console presso consolato generale di prima classe o consolato generale (*)                                 |

(\*) Anche per i settori di specializzazione per materia. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con la indicazione del settore di impiego.

(\*\*) Limitatamente alle sedi di cui all'articolo 36-bis.

TABELLA 2.

## CARRIERA DIPLOMATICA

|   | Grado | Organico |
|---|-------|----------|
| Ambasciatore . . . . .  |       | 22       |
| Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe . . . |       | 62       |
| Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di seconda classe . . |       | 105      |
| Consigliere di ambasciata . . . . .                                     |       | 259      |
| Consigliere di legazione . . . . .                                      |       | 295      |
| Primo segretario di legazione e segretario di legazione . . . . .       |       | 350      |
|   |       | 1.093    |

TABELLA 3.

## TABELLA ORGANICA DEI DIRIGENTI

| Livello di funzione                 | Qualifica            | Posti di qualifica | Funzione  | Posti di funzione   |    |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---|---|----|
| Quadro I - Dirigenti amministrativi |                      |                    |   |   |    |
|                                     |                      |                    | <i>Interno</i>                                      | <i>Estero (1)</i>   |    |
| C                                   | Dirigente generale   | 3                  | Ispettore generale capo<br>Consigliere ministeriale | Commissario regionale capo<br>Esperto amministrativo capo | 3  |
| D                                   | Dirigente superiore  | 14                 | Capo ufficio<br>Consigliere ministeriale aggiunto   | Primo commissario regionale<br>Esperto amministrativo     | 14 |
| E                                   | Primo dirigente .... | 25                 | Capo reparto<br>Vice consigliere ministeriale       | Commissario regionale<br>Esperto amministrativo aggiunto  | 25 |

## Quadro II - Dirigenti per la ricerca storico-diplomatica

|   |                      |   |   |   |
|---|----------------------|---|---|---|
| D | Dirigente superiore  | 1 | Esperto capo nella ricerca storico-diplomatica (2)  | 1 |
| E | Primo dirigente .... | 1 | Esperto superiore nella ricerca storico-diplomatica | 1 |

(1) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, comma 5.

(2) Può essere conferito l'incarico di direttore dell'archivio storico-diplomatico.

Segue: TABELLA 3.

## TABELLA ORGANICA DEI DIRIGENTI

| Livello di<br>funzione                        | Qualifica             | Posti di<br>qualifica | Funzione                         | Posti di<br>funzione |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Quadro III - Dirigente di biblioteca          |                       |                       |                                  |                      |
| E   | Primo dirigente (3)   | 1                     | Direttore della biblioteca       | 1                    |
| Quadro IV - Dirigente esperto in crittografia |                       |                       |                                  |                      |
| E   | Primo dirigente (3)   | 1                     | Esperto capo in crittografia     | 1                    |
| Quadro V - Dirigenti esperti in informatica   |                       |                       |                                  |                      |
| D   | Dirigente superiore   | 1                     | Esperto capo in informatica      | 1                    |
| E   | Primo dirigente ..... | 1                     | Esperto superiore in informatica | 1                    |

(3) Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica compete il trattamento economico del dirigente superiore.

TABELLA 4.

## TABELLA ORGANICA QUALIFICHE FUNZIONALI

|   | Organico |
|---|----------|
| 8 <sup>a</sup> qualifica funzionale ..... | 195      |
| 7 <sup>a</sup> qualifica funzionale ..... | 670      |
| 6 <sup>a</sup> qualifica funzionale ..... | 1.645    |
| 5 <sup>a</sup> qualifica funzionale ..... | 2.591    |
| 4 <sup>a</sup> qualifica funzionale ..... | 819      |
| 3 <sup>a</sup> qualifica funzionale ..... | 32       |
| 2 <sup>a</sup> qualifica funzionale ..... | 30       |

5.982

TABELLA 4 QUADRO A.

DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE  
DEGLI AFFARI ESTERI INSERITI NELL'8ª QUALIFICA FUNZIONALE

|   | Organico<br>— |
|---|---------------|
| Funzionario amministrativo (amministrazione degli affari esteri) .....            | 50            |
| Funzionario amministrativo-contabile (amministrazione degli affari esteri) .....  | 75            |
| Funzionario per i servizi commerciali (amministrazione degli affari esteri) ..... | 25            |
| Funzionario per i servizi sociali (amministrazione degli affari esteri)           | 25            |
| Revisore interprete-traduttore .....  | 5             |
| Esperto cripto-analista .....   | 1             |
| Architetto direttore .....  | 1             |
| Ingegnere direttore .....   | 1             |
| Bibliotecario .....   | 1             |
| Archivista di Stato ricercatore storico-scientifico .....                         | 5             |
| Analista di sistema .....   | 1             |
| Analista di procedure .....   | 5             |

TABELLA 4 QUADRO B.

**DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE  
DEGLI AFFARI ESTERI INSERITI NELL'7ª QUALIFICA FUNZIONALE**

|  | Organico<br>— |
|--|---------------|
| Collaboratore amministrativo (amministrazione degli affari esteri) .....           | 164           |
| Collaboratore amministrativo-contabile (amministrazione degli affari esteri) ..... | 205           |
| Collaboratore commerciale (amministrazione degli affari esteri) .....              | 159           |
| Assistente sociale coordinatore (amministrazione degli affari esteri)              | 75            |
| Traduttore interprete .....  | 23            |
| Analista cripto/TLC .....  | 1             |
| Capo tecnico .....   | 10            |
| Archivista di Stato .....  | 8             |
| Collaboratore bibliotecario .....  | 8             |
| Analista .....   | 9             |
| Programmatore di sistema .....   | 6             |
| Capo sala macchine .....   | 2             |

TABELLA 4 QUADRO C.

DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE  
DEGLI AFFARI ESTERI INSERITI NELLA 6<sup>a</sup> QUALIFICA FUNZIONALE

|   | Organico<br>— |
|---|---------------|
| Assistente amministrativo (amministrazione degli affari esteri) ..... | 390           |
| Ragioniere (amministrazione degli affari esteri) .....                | 528           |
| Assistente commerciale (amministrazione degli affari esteri) .....    | 299           |
| Assistente sociale (amministrazione degli affari esteri) .....        | 182           |
| Assistente linguistico .....  | 40            |
| Assistente tecnico edile .....  | 3             |
| Assistente tecnico proto .....  | 2             |
| Assistente del servizio cifra e intercettazioni .....                 | 110           |
| Assistente tecnico per l'elettrotecnica .....                         | 1             |
| Assistente tecnico per l'elettronica .....                            | 1             |
| Assistente tecnico per le telecomunicazioni .....                     | 25            |
| Assistente tecnico per le industrie grafiche .....                    | 1             |
| Programmatore .....   | 45            |
| Capo unità operativa .....  | 10            |
| Consollista .....   | 8             |

---

1.645

TABELLA 4 QUADRO D.

DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE  
DEGLI AFFARI ESTERI INSERITI NELLA 5ª QUALIFICA FUNZIONALE

|   | Organico<br>— |
|---|---------------|
| Operatore amministrativo (amministrazione degli affari esteri) .....                                | 1.710         |
| Operatore amministrativo-contabile (amministrazione degli affari esteri) .....                      | 400           |
| Telescrivente centralista operatore radio specializzato (amministrazione degli affari esteri) ..... | 375           |
| Coordinatore di rimessa .....   | 1             |
| Autista meccanico specializzato .....   | 4             |
| Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia .....   | 1             |
| Aggiustatore meccanico specializzato .....  | 5             |
| Elettricista specializzato .....  | 2             |
| Elettromeccanico specializzato .....  | 2             |
| Apparecchiatore elettronico specializzato .....   | 2             |
| Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici .....                                   | 12            |
| Muratore specializzato .....  | 2             |
| Pittore specializzato .....   | 2             |
| Falegname specializzato .....   | 4             |
| Tipografo compositore specializzato .....   | 12            |
| Tipografo impressore specializzato .....  | 6             |
| Fotocompositore specializzato .....   | 4             |
| Litografo specializzato .....   | 7             |
| Operatore di sala macchine .....  | 35            |
| Operatore tecnico specializzato di laboratorio (microfotografia) .....                              | 5             |

---

2.591

TABELLA 4 QUADRO E.

DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE  
DEGLI AFFARI ESTERI INSERITI NELLA 4ª QUALIFICA FUNZIONALE

|   | Organico |
|---|----------|
| Conducente di automezzi (amministrazione degli affari esteri) .....                     | 241      |
| Autista meccanico (amministrazione degli affari esteri) .....                           | 50       |
| Addetto ai servizi di portierato e custodia (amministrazione degli affari esteri) ..... | 440      |
| Addetto ai servizi di vigilanza .....   | 40       |
| Aggiustatore meccanico .....  | 8        |
| Elettricista .....  | 2        |
| Elettromeccanico .....  | 4        |
| Apparecchiatore elettronico .....   | 3        |
| Operatore lavorazione materiali non metallici .....                                     | 4        |
| Muratore .....  | 2        |
| Pittore .....   | 2        |
| Falegname .....   | 6        |
| Idraulico .....   | 2        |
| Tipografo compositore .....   | 2        |
| Tipografo impressore .....  | 1        |
| Fotocompositore .....   | 2        |
| Legatore .....  | 1        |
| Fotografo editoriale .....  | 2        |
| Litografo .....   | 2        |
| Addetto alle macchine ausiliarie .....  | 5        |



## TABELLA 4 QUADRO F.

DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE  
DEGLI AFFARI ESTERI INSERITI NELLA 3ª QUALIFICA FUNZIONALE

|                                | Organico<br>— |
|--------------------------------|---------------|
| Addetto alle lavorazioni ..... | 32            |

## TABELLA 4 QUADRO G.

DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE  
DEGLI AFFARI ESTERI INSERITI NELLA 2ª QUALIFICA FUNZIONALE

|   | Organico<br>— |
|---|---------------|
| Addetto alle attrezzature e pulizie ..... | 30            |

TABELLA 19-bis.

**COEFFICIENTE PARZIALE PER IL CALCOLO DELLE  
INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO**

| Funzione-posto  | Coefficiente parziale   |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capo presso rappresentanza diplomatica  | <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding-left: 10px;">ambasciata .....</td> <td style="padding-left: 10px;">22,80 per cento</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 10px;">legazione .....</td> <td style="padding-left: 10px;">34,20 per cento</td> </tr> </table> | {               | ambasciata .....    | 22,80 per cento |                 | legazione ..... | 34,20 per cento |
| {   | ambasciata .....  | 22,80 per cento |                     |                 |                 |                 |                 |
|   | legazione .....   | 34,20 per cento |                     |                 |                 |                 |                 |
| Ministro presso rappresentanza diplomatica .....  | 43,89 per cento   |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| Ministro consigliere .....  | 43,89 per cento   |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| Capo di consolato generale di prima classe .....  | 46,46 per cento   |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| Capo di consolato generale .....  | 46,46 per cento   |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| Primo consigliere o console generale aggiunto presso consolato generale di prima classe .....                           | 46,46 per cento   |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| Consigliere o console presso consolato di prima classe .....  | 46,46 per cento   |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| Capo di consolato .....   | <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding-left: 10px;">(*) 46,46 per cento</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 10px;">48,09 per cento</td> </tr> </table>  | {               | (*) 46,46 per cento |                 | 48,09 per cento |                 |                 |
| {   | (*) 46,46 per cento   |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
|   | 48,09 per cento   |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di prima classe ..... | 48,09 per cento   |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| Capo di vice consolato .....  | 50,13 per cento   |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| Secondo segretario o primo vice console .....   | 50,13 per cento   |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| Vice console .....  | 52,83 per cento   |                 |                     |                 |                 |                 |                 |

(\*) Limitatamente a 20 consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

## PERSONALE DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

| Funzione-posto<br>—                   | Coefficiente parziale<br>— |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Esperto amministrativo capo .....     | 46,46 per cento            |
| Commissario regionale capo .....      | 46,46 per cento            |
| Esperto amministrativo .....          | 46,46 per cento            |
| Primo commissario regionale .....     | 46,46 per cento            |
| Esperto amministrativo aggiunto ..... | 39,29 per cento            |
| Commissario regionale .....           | 39,29 per cento            |

## OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE

| Funzione-posto<br>—                    | Coefficiente parziale<br>— |
|--|----------------------------|
| Primo commissario amministrativo ..... | 37,27 per cento            |
| Commissario amministrativo .....       | 40,31 per cento            |

## SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE

| Funzione-posto<br>—                       | Coefficiente parziale<br>— |
|---|----------------------------|
| Commissario amministrativo aggiunto ..... | 45,00 per cento            |
| Vice commissario amministrativo .....     | 47,92 per cento            |

## SESTA QUALIFICA FUNZIONALE

| Funzione-posto<br>—  | Coefficiente parziale<br>— |
|--|----------------------------|
| Agente consolare .....   | 52,00 per cento            |
| Cancelliere capo, assistente capo e perito tecnico capo .....                                  | 53,73 per cento            |
| Cancelliere principale, assistente commerciale principale e perito<br>tecnico principale ..... | 55,65 per cento            |
| Cancelliere, assistente commerciale e perito tecnico .....                                     | 67,40 per cento            |

## QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE

| Funzione-posto<br>—         | Coefficiente parziale<br>— |
|-----------------------------|----------------------------|
| Coadiutore superiore .....  | 67,03 per cento            |
| Coadiutore principale ..... | 64,32 per cento            |
| Coadiutore .....            | 75,33 per cento            |

## QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE

| Funzione-posto<br>—                | Coefficiente parziale<br>— |
|------------------------------------|----------------------------|
| Commesso capo e autista capo ..... | 76,47 per cento            |
| Commesso e autista .....           | 79,03 per cento            |